ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Nuova Serie – Vol. LII (CXXVI) Fasc. II

VITO PIERGIOVANNI

# Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno

GENOVA MMXII
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
PALAZZO DUCALE – PIAZZA MATTEOTTI, 5

# *Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere*

1. L'occasione delle onoranze ad un internazionalista e marittimista genovese come Mario Scerni, è certo la sede più adatta per ricordare brevemente la figura di Bartolomeo Bosco – giurista genovese vissuto tra il XIV ed il XV secolo che dedicò buona parte della sua opera ad approfondire gli stessi rami del diritto – e per commentare la sua soluzione di un problema che coinvolgeva non solo il diritto, ma anche la politica e l'economia della repubblica genovese del tempo: il divieto di assicurare navi straniere.

Il contributo del Bosco alla elaborazione teorica del contratto di assicurazione è stato di recente ricordato in una rassegna critica e molto documentata della storiografia sull'origine e lo sviluppo delle assicurazioni nel Medioevo [1]. Nella stessa sede si assegna giustamente all'opera di un altro illustre docente dell'Ateneo genovese, Enrico Bensa [2], pubblicata nel 1884, oltre che un ruolo fondamentale per gli studi sulle assicurazioni, sia come punto di riferimento documentario e dottrinale per le opere successive, sia per la validità storica di gran parte delle conclusioni raggiunte, anche il merito di aver riportato all'attenzione degli storici del diritto mercantile l'opera di Bartolomeo Bosco.

La situazione degli archivi italiani, nel momento in cui Bensa scriveva, non era particolarmente favorevole ai ricercatori, per cui documenti successivamente ritrovati hanno aggiunto nuovi particolari alle sue ricerche [3]. Anche la

---

* Pubbl. in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova » (Omaggio della Facoltà giuridica di Genova a Mario Scerni), XVI (1977), pp. 855-890.

[1] E. SPAGNESI, *Aspetti dell'assicurazione medievale*, in *L'assicurazione in Italia fino all'Unità. Saggi storici in onore di E. Artom*, Milano 1975 (a cui si rimanda per i riferimenti bibliografici generali).

[2] E. BENSA, *Il contratto di assicurazione nel Medioevo*, Genova 1884 (il manoscritto dell'opera è conservato nella Biblioteca della Facoltà di Giurisprudenza di Genova). Sull'autore si veda P. CRAVERI, *Bensa, Enrico*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, VIII, Roma 1966, pp. 575-576.

[3] Si segnalano l'acuta sintesi di G. CASSANDRO, *Assicurazione (premessa storica)*, in *Enciclopedia del diritto*, III, Milano 1958, pp. 420-427 (ora in ID., *Saggi di storia del diritto com-*

documentazione genovese si è arricchita in questo lasso di tempo, soprattutto per la pubblicazione negli *Historiae Patriae Monumenta* di un volume di *Leges Genuenses*, già in preparazione intorno agli anni ottanta del secolo scorso, ma di cui sembra che Bensa non abbia potuto prendere completa visione [4].

La carenza di documentazione complica soprattutto la conoscenza di un aspetto che segna l'inizio della legislazione in campo assicurativo, cioè il divieto di assicurare navi straniere [5]. Finora le fonti più importanti sono state due consigli di Bartolomeo Bosco ed alcune leggi pubblicate dal Bensa [6], che pone il problema nei termini seguenti. Nella seconda metà del secolo XIV la repubblica di Genova vara una disposizione legislativa intesa ad escludere dalla legalità e quindi dalla tutela processuale le assicurazioni di navi straniere. La disposizione, contenuta nel *Liber* dell'Ufficio di Mercanzia, competente per le questioni assicurative, sarebbe stata emanata tra il 1369 ed il 1380 [7]. Bensa tuttavia non ha avuto tra le mani il testo della legge e ha dovuto ricostruirlo attraverso due consigli di Bartolomeo Bosco, scritti intorno al 1420, che mostrano come il divieto fosse ormai comunemente disatteso [8]. Una norma proibitiva analoga era in vigore nel 1393 anche a Firenze, ove, con alterne vicende, ebbe sostanzialmente la stessa sorte, fu cioè non particolarmente applicata [9].

Una ricostruzione più completa ed una datazione più precisa del divieto genovese, uniti alla sua collocazione in un determinato contesto politico, credo siano fondamentali per comprendere il significato e la portata di tale provvedimento normativo. Punto di partenza della ricostruzione che si propone è la legislazione relativa all'Ufficio di Mercanzia ed alla sua competenza in

---

*merciale*, Napoli 1974, pp. 237-253) e, per nuovi reperti documentari, F. MELIS, *Origini e sviluppi delle assicurazioni in Italia (secoli XIV-XVI)*, I, *Le fonti*, Roma 1975.

[4] *Leges Genuenses*, a cura di C. DESIMONI, L.T. BELGRANO e V. POGGI, Augustae Taurinorum 1901 (*Historiae Patriae Monumenta*, XVIII).

[5] E. SPAGNESI, *Aspetti dell'assicurazione* cit., p. 92, ove si auspica un chiarimento del problema attraverso nuove ricerche nell'Archivio di Stato di Genova.

[6] E. BENSA, *Il contratto* cit., pp. 83-90 e l'appendice a p. 149 sgg.

[7] *Ibidem*, p. 85.

[8] *Ibidem*, pp. 85-86.

[9] L. PIATTOLI, *Le leggi fiorentine sull'assicurazione nel medioevo*, in « Archivio Storico Italiano », serie VII, XVIII (1932), pp. 205-257; E. SPAGNESI, *Aspetti dell'assicurazione* cit., pp. 96-99. Si veda *infra*, nota 118.

campo assicurativo: è infatti a tale competenza che fa riferimento la prima legge genovese che in qualche modo cita, come vedremo, le assicurazioni. A questo si farà seguire l'esame di un consiglio di Bartolomeo Bosco, tralasciato da Bensa, che è documento decisivo per chiarire le vicende del divieto genovese. Per completezza si è ritenuto utile premettere qualche nuova testimonianza e qualche considerazione sulle vicende umane e dottrinali del Bosco.

2. Su Bartolomeo Bosco rimangono fondamentali le ricerche di Enrico Bensa, che ad una approfondita disamina della sua opera stampata ha aggiunto una scrupolosa escussione delle fonti archivistiche, allo scopo di ritrovarne le tracce di uomo pubblico e privato [10]. Un ulteriore esame delle fonti permette ora di aggiungere nuovi elementi documentari, mentre la rilettura dei consigli del Bosco induce a non concordare in diversi punti con il giudizio del Bensa sul giurista genovese.

La partecipazione ad una commissione legislativa nel 1399 è il primo documento genovese che si riferisca a Bartolomeo Bosco [11]. Egli è da poco tornato da un lungo periodo di studio a Pavia, in un ambiente ancora dominato dalla personalità di Baldo e nel quale raggiunge posizioni di notevole prestigio. Nel 1395 oltre ad esercitare la carica di vice rettore, egli viene inserito tra i componenti della commissione incaricata di completare gli statuti dello Studio [12]. Il 15 agosto 1396 è licenziato in diritto civile [13], ed il suo corso di studi si conclude il 27 gennaio 1398 con la laurea in entrambe le leggi [14].

---

[10] E. BENSA, *Della vita e degli scritti di Bartolomeo Bosco giureconsulto genovese del secolo XIV*, in *Per il XXXV anno di insegnamento di Filippo Serafini. Studi giuridici*, Firenze 1892, pp. 327-340 (il manoscritto dell'opera è conservato a Siena nella biblioteca del prof. Domenico Maffei); altre fonti sul Bosco sono indicate in F. SURDICH, *Bosco, Bartolomeo*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, XIII, Roma 1971, pp. 203-204.

[11] E. BENSA, *Della vita* cit., p. 330.

[12] R. MAIOCCHI, *Codice diplomatico dell'Università di Pavia*, I, *1369-1400*, Pavia 1905-1915 (rist. Bologna 1971), p. 241, doc. 455, 21 febbraio 1395: « … Bartolomeum de Ianua vice rectorem universitatis juristarum dicti Studii papiensis … »; con le stesse funzioni compare a p. 243, doc. 459 del 25 maggio 1395 (vice rettore 'Bartolomeo de Boscho'); p. 244, doc. 461 del 19 giugno 1395 e doc. 462 del 20 giugno 1395; a p. 248, doc. 465 del 1395, il Bosco è nell'elenco dei membri della commissione statutaria.

[13] *Ibidem*, p. 326, doc. 510 del 15 agosto 1396.

[14] *Ibidem*, p. 370, doc. 619 del 27 gennaio 1398.

Sono questi gli ultimi anni di vita e di scuola di Baldo a Pavia, ma il Bosco non lo ricorda mai nel corso della sua opera come proprio maestro, anche se mostra di avere per lui ammirazione e rispetto [15]. L'unico riferimento ad un rapporto di scuola è in un consiglio reso per conto del duca di Milano [16], in cui si rivolge ad un « Dominus meus Franchinus », identificabile in Franchino dei Castiglioni, governatore per conto dei Visconti nel 1422 e professore a Pavia [17]. Alla luce dei documenti universitari pavesi, i rapporti tra il Bosco e Franchino Castiglioni appaiono però meno diretti di quelli che lo studente genovese intrattiene con altri maestri dello studio, come Baldo, Cristoforo Castiglioni e Raffaele Fulgosio. Nel 1395 questi tre giuri-

---

[15] Si veda, ad esempio, BARTHOLOMEI DE BOSCO *Consilia*, Lodani MDCXX, *cons.* 48, p. 83, in cui il Bosco definisce Baldo *Doctor excellentissimus* e *cons.* 186, p. 286, in cui afferma che Baldo *nunquam sic bestialiter loqueretur ....*

[16] *Ibidem*, *cons.* 286, p. 429 e sgg. e *cons.* 270, p. 437 e sgg.

[17] *Ibidem*, *cons.* 270, p. 437 e sgg. In GEORGII et IOHANNIS STELLAE *Annales Genuenses*, a cura di G. PETTI BALBI, Bologna 1975 (*Rerum Italicarum Scriptores*[2], XVII/2), p. 351, viene annotato che: « ... eodem anno MCCCCXXII delecti sunt a duce Mediolani ad gubernationem patrie Ianuensis ... Francinus de Castiliono, legumdoctor Papiensis ... ». Per notizie e bibliografia su questa interessante figura v. da ultimo, P. NARDI, *Mariano Sozzini giureconsulto senese del Quattrocento*, Milano 1974, pp. 6-7. Si può ancora ricordare che nell'Archivio storico del Comune di Genova (ASCG), Fondo Brignole Sale, Manoscritti, esiste un manoscritto (segn. 103.B.12), in buona parte rovinato dall'umidità, che conserva, tra l'altro, le « *Recolecte Domini Franchini de Castiglono super Infortiato* »: occupano le cc. 83 *r.*-92 *v.* della seconda parte del manoscritto e contengono il commento parziale del libro XXIV del Digesto (da 24.3.1 a 24.3.8). La prosecuzione del commento, contenuta nelle cc. 94 *r.*-102 *v.* (rilegate in maniera disordinata), è completamente illeggibile. Sempre la seconda parte del manoscritto da c. 2 *r.* a 82 *v.* riporta, anch'essa solo parzialmente leggibile, un'altra interessante testimonianza di scuola così intitolata: « Rubrica de Iusticia et iure et secuntur recolecte per me rufinum almengherdam de garexio sub legum monarcha domino xristoforo de castiliono scripte ». La scrittura è la stessa che ha vergato le lezioni di Franchino Castiglioni, e si tratta certo di uno studente ligure recatosi a studiare a Pavia. Il testo si riferisce ai primi due libri del Digesto e si chiude con l'annuncio dell'inizio del terzo. Anche tutta la prima parte del volume (cc. 14 *r.*-55 *v.*) è scritta dalla stessa mano (ed ha gli stessi problemi di cattiva conservazione e parziale illeggibilità): si riferisce al sesto ed ottavo libro del Codice (da VI.30 a VI.60 e da VIII.14 a VIII.33) ma non riporta la indicazione del nome del professore. Su Cristoforo Castiglioni oltre a P. NARDI, *Mariano Sozzini* cit., p. 6 e *passim* si veda G.L. BARNI, *Cristoforo Castiglioni giureconsulto milanese e i suoi consilia*, in *Studi di storia e diritto in onore di Arrigo Solmi*, Milano 1940, pp. 151-181 e, per indicazioni di nuovi ritrovamenti di *consilia*, D. MAFFEI, *La biblioteca di Gimignano Inghirami e la 'Lectura Clementinarum' di Simone da Borsano*, in *Proceedings of the Third International Congress of Medieval Canon Law*, Strasbourg, 3-6 September 1968, Città del Vaticano 1971 (*Monumenta Iuris Canonici*, *Series C*, *Subsidia* 4), pp. 225-227.

sti sono i consulenti della citata commissione, di cui il Bosco fa parte, che riforma gli statuti dello studio; essi ancora, nel 1396, sono i presentatori del Bosco alla licenza di diritto civile, nella quale Franchino Castiglioni compare come semplice esaminatore; infine nel 1398 sono chiamati a sanzionare la laurea *in utroque* del giurista genovese [18].

Le origini scientifiche e le amicizie pavesi, più che la sua notorietà professionale, sono la probabile causa della partecipazione del Bosco ad un più vasto giro dottrinale: due suoi pareri sono inseriti infatti nel sesto volume dei consigli di Baldo, che comprende contributi di numerosi maestri pavesi e perugini; inoltre la sua sottoscrizione compare, al fianco di quella del Fulgosio, di Cristoforo Castiglioni e di altri celebrati giuristi dell'epoca, in una intricata questione procedurale [19].

A Genova il Bosco percorre tutto il *cursus honorum* fino a diventare nel 1411 Anziano del comune, ed è prescelto per incarichi particolarmente delicati, come difendere le ragioni della repubblica presso Amedeo VIII di Savoia [20]. La misura del suo successo professionale come giureconsulto si può cogliere proprio da un documento che si riferisce a questa circostanza: il Doge e il Consiglio degli Anziani sospendono i termini di definizione delle cause che il Bosco ha pendenti per tutta la durata dell'ambasceria [21]: sono 34 cause, a riprova quindi di una intensa attività professionale.

---

[18] R. MAIOCCHI, *Codice diplomatico* cit., pp. 241 (doc. 455), 326 (doc. 510) e 370 (doc. 619).

[19] BALDI UBALDI *Consiliorum sive responsorum*, VI, Venetiis 1602, *cons.* 52, p. 90, ove il Bosco si occupa dello statuto di Savona *de debitore suspecto* e *cons.* 127, pp. 253-254, in tema di imposizione di collette (la ricchezza e l'importanza di questo volume di consigli, che va sotto il nome di Baldo ma comprende i « più vari e non di rado prestigiosi consulenti », è stata segnalata da D. MAFFEI, *La biblioteca di Gimignano Inghirami* cit., pp. 227-228); RAPHAELIS CUMANI et FULGOSII *Consilia sive responsa*, Venetiis 1575, *cons.* 7, p. 8: « ... Et idem quod consultum est per eximios et excellentissimos legum doctores dominos Raphaelem de Cumis, Raphaelem Fulgosium, Christoforum de Castelliono, et Iacobum de Saliceto, consulo ego Batholomaeus de Busco, utriusque iuris doctor, qui ad fidem me subscripsi et sigillum meum apponi feci ... ». Devo queste preziose indicazioni e la possibilità di consultare il volume pressocché introvabile dei consigli di Baldo alla cortesia del professor Domenico Maffei, che ringrazio vivamente.

[20] Ampie notizie su questa ambasceria si trovano in F. SURDICH, *Genova e Venezia fra Tre e Quattrocento*, Genova 1967-1970 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., VII/II, 1967; anche in Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 4, dal quale le nostre citazioni).

[21] Archivio di Stato di Genova (ASG), *Archivio Segreto*, Diversorum, 7/502, cc. 37 *r.*-38 *r.*, 1408, marzo, 15: « Suspensio questionum domini Bartolomei de Bosco ». L'elenco delle

A Genova, infine, il ricordo del Bosco è rimasto legato soprattutto alla fondazione dell'Ospedale di Pammatone, istituzione fondamentale nel sistema assistenziale cittadino anche per i secoli successivi [22]. La morte è collocabile tra il 1433 ed il 1437 [23].

La sua fama di giurista è legata al volume di *Consilia*, pubblicato a Loano nel 1620, a cura di un suo discendente, e che ebbe risonanza soprattutto in ambito genovese. Casaregi, ad esempio, lo utilizza spesso e lo apprezza [24].

Le ragioni della mancata circolazione, della scarsa eco scientifica e, conseguentemente, del ritardo di due secoli nella pubblicazione dell'opera del Bosco vanno ritrovate più che nei limiti culturali di questo giurista – che pure esistono, come vedremo, ma che non sono tali da farlo considerare un'eccezione per la sua epoca – nel tipo di attività che egli svolge e che lo porta ad essere un grande pratico. La sua scelta di operare quasi esclusivamente in ambito locale genovese, in una città cioè priva di Studio, fa sì che il suo nome resti fuori dal grande giro universitario [25]. A Genova egli trova fama e denaro, e questa posizione di prestigio, anche se di dimensione locale, sembra appagarlo pienamente: ed è al chiarimento e all'approfondimento del diritto genovese che egli dedica la maggior parte della sua opera.

Il Bensa, nello slancio della riscoperta del Bosco, si è lasciato andare a giudizi estremamente positivi sul medesimo. Dopo aver sostenuto, nella sua opera sulle assicurazioni, che i

> « ... consigli scritti tra il 1390 e il 1435 riguardano in gran parte controversie mercantili e non solo hanno pregio grandissimo come specchio delle condizioni giuridiche dei tempi,

---

cause si limita quasi sempre ad indicare soltanto i nomi delle parti: per almeno una decina viene da pensare a cause di eredità e per un paio a problemi di tutela. Una causa concerne una controversia tra Celle e Albisola da una parte e Stella dall'altra; un'altra riguarda questioni fiscali ed un'altra ancora problemi di sindacato. La sospensione delle cause per i giureconsulti inviati come ambasciatori era normalmente praticata, ma poteva dare luogo ad inconvenienti. Un esempio è nel *cons.* 298 dello stesso Bosco.

[22] C. Carpeneto Da Langasco, *Pammatone. Cinque secoli di vita ospedaliera*, Genova 1953.

[23] E. Bensa, *Della vita* cit., p. 332.

[24] *Ibidem*, p. 328.

[25] Si può ricordare che, per motivi in parte analoghi, numerosi commenti agli statuti genovesi, scritti nei secoli XVII e XVIII, sono rimasti manoscritti, pur avendo avuto localmente rinomanza e circolazione. I più importanti ed originali sono attualmente oggetto di studio e di trascrizione da parte di laureandi e di collaboratori dell'Istituto di Storia del diritto della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova.

ma chiariscono sotto rozza forma, acume e dottrina non inferiore a quella di verun altro dei discepoli della scuola di Baldo ... »[26], in un articolo di biografia del medesimo autore si spinge ad affermare che « ... per l'indole pratica dei suoi responsi, per l'arguta brevità in cui sono formulati, per la noncuranza delle questioni oziose in cui si avvolgeva la scuola, si lascia addietro di lunga mano il Santerna, lo Stracca, e quant'altri nel secolo XV e nella prima metà del XVI si occuparono di questo ramo del diritto »[27].

Fortunatamente la storiografia, anche giuridica, sembra oggi meno incline a proporre graduatorie dal valore storico sempre opinabile quando esistano dati cronologici e ambienti culturali e politici difficilmente accostabili. A questo bisogna aggiungere un dato esteriore: mentre Stracca e Santerna scrivono trattati tesi alla elaborazione e sistemazione scientifica della materia, il Bosco scrive sentenze o responsi di parte, il che rende ancor più problematica e improponibile qualsiasi comparazione. È poi necessario precisare che la valutazione positiva di Bensa trova lo spunto soprattutto nei consigli del Bosco riguardanti le assicurazioni, che mostrano il felice tentativo dell'autore di dare una dimensione culturale ed una dignità scientifica alla prassi genovese che tendeva ad assimilare tale contratto ad una compravendita.

È quindi una situazione locale particolare a cui il Bosco si ispira, e nella circostanza specifica dell'assicurazione lo conduce a risultati validi anche fuori dell'ambito della repubblica. Il più delle volte – ed è bene ricordare che, contrariamente a quanto sostiene Bensa, i consigli in materia mercantile non sono certo la maggioranza[28] – il riferimento al diritto locale è talmente specifico da non richiedere insistiti agganci al diritto comune. Qualche citazione dei testi giustinianei ed il riferimento quasi ossessivo a Bartolo e a Baldo sono sufficienti al Bosco per suffragare le proprie tesi interpretative dello statuto locale. Non è un caso che nel corso dei suoi consigli non ricorrano mai richiami o comparazioni con il diritto statutario di altre città ed anche il diritto canonico sia usato con molta parsimonia[29]. In generale la sua cultura giuridica non sembra eccezionale, e le citazioni dottrinali risultano

---

[26] E. Bensa, *Il contratto* cit., pp. 60-61.

[27] E. Bensa, *Della vita* cit., p. 328.

[28] La maggior parte dei consigli del Bosco riguarda il diritto di famiglia, le successioni e le questioni di procedura.

[29] Un lungo consiglio in cui passa in rassegna, tra gli altri, Innocenzo, l'Ostiense e Antonio da Budrio, si conclude così: « ... Placent semper mihi plus limitationes doctorum iuris civilis, quam iuris canonici, quia sunt magis limatae, et fundatae in ratione et aequitate ... » (Bartholomei De Bosco *Consilia* cit., p. 41).

piuttosto scarse di numero e limitate quanto a varietà di autori: i maggiori debiti sono, come si è detto, verso Bartolo e Baldo[30] che gli offrono importanti supporti anche per le questioni mercantili. Mancano *excursus* o citazioni che mostrino dimestichezza con la cultura letteraria ed anche i riferimenti ai problemi del diritto naturale[31], dell'equità e della buona fede[32], fondamentali nella prassi mercantile, non risultano particolarmente approfonditi. Egualmente scolastiche e ripetitive sembrano le sue opinioni in tema di « communis opinio »[33] e di rapporti tra diritto comune e diritto statutario[34].

Nelle decisioni egli afferma di seguire la via intermedia, più equa ed equilibrata[35], e riserva uno spazio notevole alla ricostruzione minuziosa delle fattispecie di fatto. Il notevole successo professionale non lo rende arrendevole in caso di soccombenza, e se a questo si aggiunge un esasperato sentimento religioso[36] si capisce come egli veda azioni non solo scorrette,

---

[30] Per l'opinione del Bosco su Baldo, v. *supra*, nota 12. Un esempio della sua ammirazione per Bartolo si trova nel *cons. 40* (*Ibidem*, p. 65): « ... d. Bart. qui fuit speculum iuris nostri ... ».

[31] Si veda, ad esempio, *cons.* 125 (*Ibidem*, p. 215).

[32] Vedi *cons.* 97 (*Ibidem*, p. 160 e sgg.).

[33] *Ibidem*, *cons.* 286, p. 285: « ... quam opinionem dicit fuisse D. Bal. et veram. Unde non est recedendum ab hac opinioni communi ... in iudicando non est recedendo a carocio prudentium et maxime glossarum ... ». Secondo il Bosco (BALDI UBALDI, *Consiliorum sive responsorum* cit., p. 253) « ... consulentes debent ire per viam solidam, securam, et usitatam ... ».

[34] V. ad es. *cons.* 70 (*Ibidem*, p. 122): « ... verba statuti praesertim tantum exorbitantia a iure communi debent, si possunt, intelligi proprie et stricte ... nam exorbitantia a iure communi sunt odiosa et restringenda etiam si alicui in privilegium sint concessa ... »; *cons.* 134 (*Ibidem*, p. 222): « Statutum sic debet intelligi, ut quanto minus fieri possit detrahat iuri communi maxime aequo et rationabili ... ».

[35] Un esempio si trova nel *cons.* 218 (*Ibidem*, p. 350): « ... non placent hae extremitates rigorosae, sed placet media via, quae est humana, et amica honestatis, et aequitatis, videlicet, ut secundum diversitatem casuum fiat remissio uni plus quam alteri, idest secundum maioritatem et minoritatem damni, et ut fiat remissio quandoque de quantitate, quandoque respectu temporis volvendi, et quandoque respectu utriusque, secundum quantitatem damni, et facultates debentium solvere, et eorum, quibus debet solvi ... ».

[36] *Ibidem*, *cons.* 57, p. 99: « ... magna nobis est si dissimulare non volumus in dicta necessitas probitatis, cum ante oculos agimus Iudicis cuncta cernentis, secundum Boetium ... Mihi cum feram saepe sententias sic persuadeo ut dirigam vias meas coram Domino. Quod pulchra verba sint pulchra folia, bonae rationes sint odoriferi flores, mala sententia sit fructus putreus malum odorem in Coelo et in terra reddens: bona vero, et recta sententia sit fructus maturus, sapidus et odoriferus, proficiens vitae, idest animae, et corpori, bonum odorem reddens animae in Coelo, et corpori in hac vita. Hunc ergo fructum appraehendite, et gustate in via Domini, qui dirigat iudicia vestra et mea ... ».

ma anche peccaminose[37] nel sostegno di soluzioni contrarie alla propria e nel comportamento degli avversari.

Considerazioni più complesse bisogna fare per il rapporto del Bosco con l'ambiente in cui vive ed opera: la fama di consulente abile ed equilibrato gli ottiene riconoscimenti e successi a Genova, nelle riviere e nel milanese, che è in quel periodo collegato politicamente alla repubblica[38]. Nei consigli ricorrono i nomi delle più importanti famiglie genovesi, e si ha notizia di una sua permanenza a Milano presso i Visconti[39]. Si è detto delle cariche pubbliche: la sua carriera è abbastanza simile a quella di altri giuristi genovesi che egli stesso nomina in vari consigli e che conosciamo altresì per la loro vita pubblica[40]. Nessuno di questi, peraltro, ha lasciato tracce di opere dot-

---

[37] *Ibidem*, *cons.* 2, p. 3: « ... Nec est iusti viri introducere pernitiosas et scrupolosas practicas ad infringendum recte, et rite iudicatum secundum verba et mentem statuentium: tamen hodie contrarium fecit voluntarie quidam doctor omnibus meis causis multum semper adversus, cui parcat Dominus ... »; *cons.* 25, p. 39: « ... peccatum est in Spiritum Sanctum, et est haeresis in iure dicere, quod ista sit sententia arbitrorum ... »; *cons.* 97, pp. 164-165: « ... Fuit malis artibus et turpiter lata sententia in contrarium, ex qua secuta fuerunt multa inconvenientia, et fuit tantus rumor, et murmuratio in Civitate, quod fuit de hoc factum statutum sive additio statuto sub rubrica de debitore ad inopiam vergente. Parcat misericors Deus illis, qui tulerunt, et illis qui ferri fecerunt dictam sententiam ... »; *cons.* 110, pp. 177-178: « ... fuit assumptus D. Thomas de Vivaldis, de cuius consilio fuit lata sententia secundum veritatem iniusta, et iniqua ... fuit pronunciatum contra sub quibusdam coloribus et male. Deus parcat Domino consulenti »; *cons.* 229, p. 373: « Fuit latum contrarium consilium ... sed meo iudicio contra Deum, contra iustitiam, et ius, et contra utilitatem publicam, et ita fuit reputatum universaliter a Dominis Doctoribus intelligentibus Collegii Civitatis Ianuae ... ». Per rifinire il quadro dell'ambiente forense genovese, non particolarmente sereno, e del carattere del Bosco, notevolmente suscettibile, si può citare ancora un episodio (*cons.* 467, p. 756): « ... incidimus in hunc sermonem. Dixi Bar. hoc tenere; ipse negavit et risit, quasi Bar. non intelligerem, sive ita credat, sive ita simulet. hoc mane surrexi, et volui videre Bar. et reperio Bar. dicere quod dixi, et quia scio, quod quandoque aliquid ad calumniam sociorum dicunt, quod non est, deliberavi vos scribere, ut si quando de me fiat sermo, iuvetis veritatem et honorem meum defendatis ... ».

[38] Su questo periodo della storia genovese la migliore sintesi è ancora quella di V. VITALE, *Breviario della storia di Genova*, I, Genova 1955, p. 129 e sgg.

[39] E. BENSA, *Della vita* cit., p. 333; F. SURDICH, *Genova e Venezia* cit., p. 134.

[40] Tra i più famosi si può ricordare Barnaba de Goano, presente nei consigli 401, 517 e 547, che fu *regulator* nel 1413 e doge nel 1415; Ingo de Grimaldis, (*cons.* 2, 40, 42, 61, 111, 171, 192, 210, 234, 430) che fu luogotenente di Boucicault (F. SURDICH, *Genova e Venezia* cit., p. 136) e collega di studi del Bosco a Pavia (R. MAIOCCHI, *Codice diplomatico* cit., p. 362, doc. 602 dell'8 agosto 1397 riporta la sua licenza in diritto civile); Prospero di Ovada (*cons.* 138 e 401), anch'egli presente nella controversia tra Genova e Venezia (F. SURDICH, *Genova e Venezia* cit., p. 11), che il Bosco definisce a p. 227 « ... salva sua reverentia, est homo tenebrosi

trinali o pratiche, e la loro attività pubblica è forse più rapportabile a legami di famiglia o di gruppo che alla sola qualifica professionale [41]. Lo stesso Bosco compare negli *Annali genovesi*, all'anno 1414, in un periodo piuttosto turbolento, per le sue caratteristiche di 'ghibellino' [42].

I quesiti di interpretazione statutaria [43], posti al Bosco da magistrati dalla repubblica, sono talvolta destinati ad avere rilevante incidenza nello stabilire i rapporti tra le varie magistrature, e l'esempio più qualificato è quello del capitolo « de prohibita intromissione iusticiae », che fissa i limiti di intervento giurisdizionale del Doge e del Consiglio degli Anziani [44]. La spiegazione della fiducia da parte delle autorità pubbliche e della notevole frequenza con cui viene nominato arbitro, sta forse nella ricerca continua che il Bosco fa di soluzioni equitative ed intermedie, e non in precisi legami politici. L'episodio del 1414, ricordato dagli *Annali*, rimane in fondo l'unica testimonianza di un suo diretto coinvolgimento nelle lotte di parte, in un periodo peraltro di grande confusione politica.

La stessa sua concezione del diritto e dell'attività legale, quasi mistica, come si è detto, la scarsa fantasia teorica e l'accettazione costante dell'ordine di potere costituito lo rendono l'elemento più adatto per risolvere in maniera non dirompente per il sistema i quesiti interpretativi [45]. Di notevole

---

intellectus, non habens vera principia iuris, magis amicus perniciosarum cavilationum, quam veritatis ... »; Nicolaus de Spinola (*cons.* 298), che gli *Annali* dello Stella definiscono « ex veneranda legumdoctorum caterva » (GEORGII et IOHANNIS STELLAE *Annales* cit., p. 314).

[41] I più aggiornati ed interessanti contributi su questi temi si riferiscono soprattutto a Bologna e sono opera di Manlio Bellomo. Per una sintesi e per la bibliografia, si veda M. BELLOMO, *Società e istituzioni in Italia tra Medioevo ed età moderna*, Catania 1976, p. 179 e *passim*.

[42] GEORGII et IOHANNIS STELLAE *Annales* cit., p. 319: « ... ex populo quoque ghibellino Bartolomeus de Bosco legumdoctor ... ».

[43] Sui giuristi-interpreti, si veda M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969.

[44] Il capitolo ritorna spesso nei consigli del Bosco, tra i quali si segnalano soprattutto i consigli 120 (BARTHOLOMEI DE BOSCO *Consilia* cit., p. 205), 165 *(Ibidem*, p. 257), 233 *(Ibidem*, p. 378), 430 *(Ibidem*, p. 673), 438 *(Ibidem*, p. 684).

[45] *Ibidem*, *cons.* 221, p. 353: « Dico ergo quod statuta sunt reducenda ad eam concordiam, quae magis subvenit utilitati publicae quia absurdum esset, statuta facta pro utilitate publica, contra eam interpretari ... ». L'alto senso professionale si intravvede anche dalla grande disponibilità, che giunge al punto da dare un consiglio da un giorno all'altro. È il *cons.* 189 *(Ibidem*, p. 293) in cui il Bosco afferma che « ... misisti mihi hunc punctum heri post nonam, ut super eo iudicium meum scriberem, et quamvis maiori tempore indiguisse ... scribam quod occurrit ... ».

interesse sono, a questo proposito, alcuni consigli in cui l'interpretazione viene tentata attraverso il ricorso alla lettura delle stratificazioni verificatesi storicamente nella legislazione statutaria genovese [46].

In questo stesso ambito di problemi è infine da segnalare il contributo che il Bosco offre per la ricostruzione del quadro istituzionale genovese dell'inizio del XV secolo. Quasi tutte le magistrature, dal doge ai sindacatori, ai consoli della Ragione, all'Ufficio di Mercanzia, vengono analizzate nella loro importanza e competenza in occasione di qualche questione. Non mancano inoltre consigli che, a chiarimento della politica economica e della struttura sociale cittadina, tentano ad esempio di dissipare eventuali dubbi sulla liceità della organizzazione del debito pubblico genovese [47] o di analizzare le norme concernenti quella tipica struttura gentilizia genovese rappresentata dagli « alberghi » [48].

3. Il repentino affermarsi dell'assicurazione in campo marittimo nella seconda metà del secolo XIV spinge gli stati italiani interessati a regolamentare questo contratto. La repubblica di Genova si preoccupa, per prima cosa, di tutelare i propri mercanti dalle accuse di usura, in seguito della or-

---

[46] Un esempio in questo senso verrà citato in seguito, a proposito del divieto di assicurazione. Si può citare ancora il *cons.* 55 (*Ibidem*, p. 96) e il *cons.* 229 (*Ibidem*, pp. 370-371) dove viene fatta la storia delle raccolte statutarie degli ultimi decenni: « ... In primis consideravi, quod ad legum, statutorum, et aliarum dispositionum intelligentiam multum valet considerare earum, et eorum tempora ... Secundo pro invenienda simpliciter veritate, novit Deus, diligenter percunctatus sum volumina statutorum, et regularum Communis Januae, ut invenirem statuta, et regulas, si qua, et si quae disponebant de materia, et ut scirentur tempora compositionis eorum et earum. Et in facto reperi in volumine Regularum D. Nicolai de Goarco tunc Ducis quae viguerunt 1382 vel circa ... Item reperi in volumine capitulorum Ianuae condito 1403 ... Item notavi, quod hoc. cap. reperitur in volumine capitulorum condito 1414 ... et etiam in volumine regularum condito 1413 ... ».

[47] *Ibidem*, *cons.* 262, pp. 416-419. Sull'argomento si veda, da ultimo, J. KIRSHNER, *The Moral Problem of Discounting Genoese Paghe, 1450-1550*, in « Archivum Fratrum Praedicatorum », XLVII (1977), pp. 109-167, che ricorda le dottrine del Bosco a pp. 116-119 e a p. 138.

[48] Le questioni su questo tema sorgono per l'interpretazione del capitolo statutario « De committendis propinquorum questionibus in albergo ». Si vedano i consigli. 121 (BARTHOLOMEI DE BOSCO *Consilia* cit., p. 210), 140 (*Ibidem*, p. 229), 149 (*Ibidem*, p. 242), 281 (*Ibidem*, p. 467), 408 (*Ibidem*, p. 643). Sugli 'alberghi' si veda, da ultimo, E. GRENDI, *Profilo storico degli alberghi genovesi*, in « Mélanges de l'École française de Rome », Moyen Âge - Temps Modernes, 87 (1975), pp. 241-302.

ganizzazione giurisdizionale, demandando la competenza per le questioni di assicurazione all'Ufficio di Mercanzia, ed infine giunge a toccare gli aspetti economici del fenomeno con provvedimenti protezionistici, tra i quali il divieto di assicurare navi straniere, ed una misura fiscale, la gabella del ½ per cento su detti contratti [49].

La norma sulle usure, emanata per porre in difficoltà coloro che si servivano della giurisdizione ecclesiastica per sfuggire alle proprie obbligazioni, è menzionata per la prima volta nelle leggi di Gabriele Adorno del 1363, ma si riferisce esclusivamente ai cambi [50]. Una ulteriore redazione, che non ci è pervenuta, è del 1366, ma non doveva essere molto soddisfacente per i mercanti se a distanza di tre anni ottengono un aggiornamento [51]. In quest'ultima redazione il titolo unisce al termine cambi quello di assicurazione e nel testo viene prevista un'accelerazione delle procedure a favore dei creditori.

Il secondo tipo di norme emanate a Genova in campo assicurativo riguarda questioni di competenza e di procedura e ci riporta a una tipica istituzione medievale, non solo genovese, l'Ufficio di Mercanzia. È stato ancora Bensa a ricostruire le vicende di questo Ufficio, in un articolo scritto in polemica con Lastig che sosteneva non esistere nella Genova medievale alcun tribunale mercantile speciale, e che all'Ufficio di Mercanzia « apparteneva la cura della politica ed amministrazione commerciale interna ed esterna. Esso aveva anche, al pari dell'Ufficio di Gazaria, una certa giurisdizione, ma l'elevarlo, come vorrebbe il Cuneo, a tribunale di commercio non è assolutamente giustificato ... » [52]. Con dovizia di documentazione Bensa dimostra l'inconsistenza di questa ipotesi e fa la storia della magistratura, esistente già nei primi anni

---

[49] E. Bensa, *Il contratto* cit., pp. 82-90; E. Spagnesi, *Aspetti dell'assicurazione* cit., pp. 92-96; L.A. Boiteux, *La fortune de mer. Le besoin de sécurité et les débuts de l'assurance maritime*, Paris 1968, pp. 103-104.

[50] *Leges Genuenses* cit., p. 294 riportano il capitolo nell'indice al numero 77, mentre nel testo è annotato che il manoscritto (che il Bensa ha potuto vedere, ma che attualmente sembra scomparso) manca proprio del foglio comprendente il suddetto capitolo.

[51] Il testo è in E. Bensa, *Il contratto* cit., pp. 149-151. Esso viene ripreso nelle leggi del 1403 ed è inserito nel libro « De salvatoribus portus et moduli » (*Leges Genuenses* cit., p. 318). Il capitolo è stato poi ripubblicato in *Statuto dei Padri del Comune della Repubblica di Genova*, a cura di C. Desimoni, Genova 1886, pp. 14-15.

[52] E. Bensa, *Della giurisdizione mercantile in Genova nel Medioevo*, in « Archivio giuridico "F. Serafini" », XXVII (1881), p. 288.

del XIV secolo, ma in modo non istituzionalizzato, fino ad assumere contorni e competenze ben specifiche nella seconda metà del secolo stesso [53].

Pur conoscendo dal manoscritto le leggi del 1363, il Bensa non ha rilevato una serie di capitoli delle stesse, in seguito pubblicati nel volume delle *Leges Genuenses* [54], dedicati all'Ufficio, e soprattutto uno, il 96, dal titolo « Quod officia Mercancie et Gazarie sint et remaneant », che segna la definitiva istituzionalizzazione della magistratura [55]. Nel 1380 è ribadita l'esistenza di un decreto ducale con le indicazioni precise della competenza dell'Ufficio di Mercanzia [56], e all'inizio del XV secolo ritroviamo l'Ufficio ormai perfettamente funzionante [57]. Il volume di *Leges Genuenses* ci ha tramandato due

---

[53] *Ibidem*, p. 285 e sgg.

[54] *Leges Genuenses* cit., pp. 343-344, cap. 96: « Quod officia Mercancie et Gazarie sint et remaneant »; cap. 97: « Quod officium Mercancie possit contro raybarolios providere »; cap. 98: « Quod salaria consulum callegarum et eorum scribarum solvantur per priorem officii Mercancie civitatis Janue »; cap. 99: « Quod officium ceche et ponderis bancorum detur per officium Mercancie ».

[55] *Ibidem*, p. 343: « Statuimus et ordinamus quod officia Mercancie et Gazarie sint et esse debeant et totaliter remanere prout hactenus solita sunt, et habeant illam iurisdicionem potestatem et bayliam et cum illis ordinibus quibus dicta officia ordinata fuerunt et habebant ante creacionem ducalis regiminis, dum tamen aliquod statuere vel ordinare non possint ipsa officia, vel aliquod ipsorum, quod sit vel esse possit contra statum, creacionem sive officium domini ducis et sui consilii, sive statum populi. Et dummodo non possint aliquid ordinare quod sit contra ordinaciones supra et infrascriptas, per quod derrogaretur in aliquo ordinacionibus presentibus nostris. Item volentes quod acta et gerenda per officiales dictorum officiorum Mercancie et Gazarie observentur et observari debeant et effectui debito mancipentur, pro bono et utilitate comunis et augumento et salute mercancie et navigancium ... ». La utilità per il commercio e la navigazione dei due uffici li ha cioè fatti sopravvivere al mutamento di regime avvenuto nel 1339, con la limitazione che la loro attività non contrasti con le nuove strutture istituzionali. Siamo comunque, con queste norme riunite nel 1363, al primo nucleo del *Liber mercantie* che sarà raccolto nel 1403, come vedremo in seguito.

[56] ASG, *Antico Comune*, Ufficio di Mercanzia, 1380, n. 763, c. 169 *r.*, 1382, aprile, 2: « ... iuxta formam Juris regularum et statutorum communis Januae ac capitulum dicti Officii, quam bayliam exibet et producit in quodam decreto ducali ... ». Si veda E. Bensa, *Della giurisdizione mercantile* cit., pp. 286-287, che opera un breve sunto di questo fascicolo processuale, l'unico pervenutoci del periodo.

[57] La documentazione più completa è quella già indicata da E. Bensa, *Della giurisdizione mercantile* cit., p. 288. Si tratta di un *liber actorum officii mercantiae*, che va dal 14 marzo 1404 sino al 27 febbraio 1405. Il procedimento giurisdizionale dinnanzi all'Ufficio è ormai definito: la sentenza viene emanata « ... visis et auditis iuribus ipsarum partium et omnibus his quae super praedictis ipsae partes dicere, ostendere, proponere et alegare voluerunt, oratenus et in scrip-

redazioni del decreto che fissa la competenza dell'Ufficio. La prima redazione, che dovrebbe essere posteriore all'acquisizione del dominio di Genova da parte della Francia nel novembre 1396, ha una più articolata regolamentazione delle ipotesi di ricorso a giuristi da parte dell'Ufficio, prevedendo in alcuni casi la possibilità di utilizzarli tenendone segreti i nomi[58].

---

tis » e « omni modo, iure, via et forma quibus melius possumus ». L'atto successivo è un invito agli altri magistrati per l'esecuzione: « ... Placet officio dominorum octo sapientium tractatorum mercantie civitatis Janue. Quod per Egregium d. potestatem dictae civitatis eiusque d. vicarium et iudices et per quoscumque alios magistratus dictae civitatis summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii, reiectis cavillationibus et dilationibus, quibuscumque suprascripta sententia lata per dictum officium ... exequatur et executioni mandetur » (questi atti sono dell'agosto e del settembre 1404 e si trovano in ASG, *Archivio Segreto*, Diversorum notariorum, 104, c. 219 *v.*). Indicazioni sulla documentazione notarile afferente all'Ufficio di Mercanzia sono sparse nell'opera di G. MUSSO, *Navigazione e commercio genovese con il Levante nei documenti dell'Archivio di Stato di Genova (secc. XIV-XV)*, Roma 1975 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, LXXXIV).

[58] *Leges Genuenses* cit., pp. 535-38. Sono due decreti che riguardano l'Ufficio di Mercanzia: il primo ha per titolo « De modo ellectionis officii mercantie », e prevede un complicato sistema di elezione, legato alle divisioni in nobili e popolari, guelfi e ghibellini, mercanti ed artefici, con un periodo di carica molto limitato (solo 4 mesi). Il secondo ha per titolo « De officio constitutorum ad officium mercantie et potestate ipsorum », ed afferma « Statuimus et ordinamus quod officium et munus officii mercantie versetur in cogitando, tractando et ordinando omnia et singula pertinencia utilitati et commodo publicis mercantie, que per Ianuenses et extraneos in Ianua et districtu et per Ianuenses ubique per mundum quomodolibet agitentur ... Dum tamen nichil possit vel debeat tractari vel ordinari per ipsos, nec ut supra etiam confirmari, quod sit contra decreta vel capitula civitatis, vel quod pertineat ad iusticiam vel vindictam, vel sit contra translationem dominii civitatis factam in serenissimum dominum nostrum regem ... (questo è l'unico elemento di determinazione cronologica che appare nel testo e si riferisce evidentemente alla dedizione di Genova al re di Francia nel novembre 1396. Ritornano quindi le preoccupazioni per possibili deviazioni istituzionali da parte dell'Ufficio, che erano già presenti nel decreto del 1363 riportato alla nota 55) ... Et si quando dictum officium indigebit habere consilium peritorum iuris, consulant illum vel illos de quibus invicem concordabunt secundum conditiones casus et causas que occurrent, non habendo aliquem iudicem singularem, sed eos per debitas vices nunc unum nunc alium consulendo. Cum, occasione laudis vel represalie concedende, instrumenta scripture vel acta mittere deliberabunt examinanda ad aliquem sapientem iuris ... Ipsi vero officiales mercantie et eorum quoque scribe teneantur, debito iuramenti, habere et tenere secretos illos iurisperitos quos elegerint ad predicta, adeo ut etiam in consiliis que per huiusmodi sapientes dabuntur in scriptis non scribantur ipsorum nomina ... (l'intervento dei giurisperiti in casi di rappresaglie scomparirà nella redazione successiva) ... Omnes autem et singulas diferencias lites questiones et causas, que inter mercatores ianuenses orientur causa mercandi, quorum occasione nullum fuerit conditum instrumentum, dictum officium mercantie, et non aliquis alius civitatis Ianue magistratus, teneatur et debeat declarare terminare et deffinire summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii

La stessa prassi, meno rigida rispetto ad una norma del 1383 che riguarda le assicurazioni e che vedremo subito dopo [59], è prevista anche nel secondo decreto [60], che è quello che rimane in vigore nel XV secolo, come si è potuto

---

et pignore bandi, servato ordine iuris et non servato, oretenus et in scriptis, habendo semper intuitum ad Deum et veritatem negocii quomodocumque reperta ex actis et extra acta, per se solum, sine consilio iurisperiti, nisi ad utriusque partis instanciam, quo casu secretus esse non possit, nisi etiam procedetur de partium voluntate. Eorum vero declarationes terminationes deffinitiones, quomodocumque late et pronunciate, legitime sint et pro legitimis habeantur ac observentur et executioni mandentur per quemlibet magistratum civitatis Ianue et districtus ad nudam et simplicem requisitionem ipsorum, contradicione vel alegatione aliqua in contrarium non admissa ... Ab ipsorum vero sentenciis declarationibus processibus et mandatis non possit aliqualiter appellari supplicari peti meliorari, vel nullo dici directe vel indirecte; sed sint et stent semper valida et firma, allegatione vel oppositione aliqua in contrarium non admissa per aliquem communis Ianue magistratum ... ». Un esempio genovese di procedura in caso di rappresaglia è in A. AROMANDO, *Le rappresaglie a Genova, viste e illustrate attraverso una controversia della fine del Trecento*, in « Memorie dell'Accademia Lunigianese di Scienze G. Cappellini », Scienze storiche e morali, XLII (1972), pp. 17-79.

[59] V. *infra*, nota 62.

[60] Il decreto è compreso nel *Liber Mercantie* che fa parte del riordinamento legislativo portato a termine nel 1403, e che è pubblicato in *Leges Genuenses* cit., pp. 539-575. Il *Liber* inizia con il capitolo « Qualiter laudes et represalie concedantur », che prevede un procedimento particolare per questi casi, con un intervento molto più determinante da parte dell'autorità politica, cioè del *Gubernator et Consilium*, a fianco dell'Ufficio di Mercanzia. Non è da escludere che siano questi i casi che, per potenziali strascichi internazionali, hanno spinto i legislatori precedenti – il richiamo è infatti scomparso nel 1403 – ad invitare gli ufficiali di mercanzia alla lealtà ed al rispetto delle istituzioni e della competenza altrui. Questi casi vengono infatti staccati dagli altri trattati dall'Ufficio, e scompare anche qualsiasi riferimento all'intervento dei giurisperiti, come avveniva in precedenza (v. *supra*, nota 58), ancora con l'evidente scopo di privilegiare il giudizio di opportunità politica piuttosto che quello ispirato dalla tecnica giuridica. Il secondo capitolo (*Ibidem*, p. 540) è intitolato « Modus ellectionis officii mercantie »: ha una procedura molto più semplice, che ha tralasciato tutte le differenze di parte (v. *supra*, nota 58), limitandosi a richiedere « cives aptos et ydoneos ad officium Mercantie » e mantenendoli in carica quattro mesi. Segue il capitolo « De potestate et bailia officii Mercantie » (*Ibidem*, pp. 541-543) che prescrive quanto segue: « ... Ut dignitas officii mercantie habeat sibi debitam potestatem, statuimus et ordinamus quod officiales et officium mercantie intendere et tractare debeant ea omnia et singula que ad utilitatem et commodum mercantie pertinere videbuntur ... Qui officiales et officium mercantie sint et esse intelligantur et debeant magistratus super omnibus et singulis diferenciis questionibus et controversiis que coram eis movebuntur mercandi causa, scilicet occasione mercantie vel alicuius mercati de quibus non sit instrumentum publicum. Quas quidem diferencias questiones et controversias, dictum officium teneatur et debeat declarare terminare et deffinire summarie et de plano sine strepitu et figura iudicii ac pignore bandi, quam cicius fieri poterit, bona fide, vinculo iuramenti, servato iuris ordine et non servato, oretenus et in scriptis, habendo semper intuitum

appurare dal recente ritrovamento di un manoscritto coevo[61]. Il decreto in questione si segnala per il rilievo in esso assunto dalle assicurazioni, e per

---

ad Deum et utilitatem negocii quomodocumque reperta tam ex actis quam extra acta per se solus, vel saltem per quinque ex eis concordes, sine consilio iurisperiti, nisi ad utriusque partis instanciam. Quem consulere possint publicum, exceptis partibus confidentibus et suspectis. Possit tamen esse secretus, utraque parte volente et consentiente. Quorum declarationes terminationes definitiones mandata et sentencie quomodocumque late et pronunciate legitime sint, et pro legitimis habeantur et teneantur ac observentur, et executioni mandentur, per quemlibet magistratum civitatis Ianue et districtus ad nudam et simplicem requisitionem ipsorum, contradicione vel oppositione in contrarium non admissa. Ab ipsorum quoque sentenciis terminationibus declarationibus processibus et mandatis non possit appellari supplicari meliorari peti vel nulla dici directe vel indirecte, sed sint stent et remaneant semper firme et valide, non obstantibus aliquibus dictis oppositis vel alligatis in contrarium per quemcumque; que dicta opposita vel allegata non admittantur per aliquem magistrarum ... Et quia effici et esse posset quod aliqua parcium opponeret dictum officium mercantie non esse iudicem competentem questionis seu cause mote coram se, et forum ipsius officii declinaret, statuimus quod dictum officium infra dies octo, a die oppositionis et declarationis predicte numerandos, terminare et pronunciare teneatur utrum sit iudex competens vel incompetens in questione vel causa predictis, et sue pronunciationi vel terminationi stetur omnino. Si autem dicti officiales concordes non essent, tot saltem qui sufficierent ad proferendum sentenciam eo casu possint et debeant committere talem incompetentie causam uni ex iudicibus collegii cognoscendam ... Sit autem dictum officium mercantie, non obstantibus aliquibus antedictis, iudex competens de et super causis et questionibus que inter aliquem bancherium civitatis Ianue et quamcumque aliam personam moveri contigeret coram dicto officio, vigore et ex forma cartulariorum ipsorum bancheriorum vel alicuius eorum, tam pro quam contra ... Sit etiam dictum officium iudex competens de et supra omnibus et singulis questionibus causis et controversiis que coram eis movebuntur occasione assecurationum, quamvis de ipsis confectum esset publicum instrumentum vel scriptura privata ... ». L'intervento dei giurisperiti nelle cause dell'Ufficio è concesso di norma, come già in un precedente decreto del 1383 riportato a nota 62, in caso di accordo tra le parti, ed è egualmente concesso in caso di contrasti interni (e ciò non è previsto nel 1383) per le domande volte ad accertare la competenza dell'Ufficio nel caso specifico. La maggior novità di questo decreto consiste però nell'aver conglobato nel capitolo sulla competenza le questioni dei banchieri e le assicurazioni. Sono fenomeni relativamente nuovi che hanno acquistato una eccezionale rilevanza economica e che si ritiene pertanto opportuno citare espressamente. La competenza dell'Ufficio di Mercanzia è ormai molto vasta e spazia in campi diversi, come è dimostrato nel prosieguo del *Liber*, ma la rilevanza assunta dalle operazioni bancarie ed assicurative ha preteso per le stesse un cenno ed una regolamentazione specifica. Si veda su questa regolamentazione dell'assicurazione un parere del Bosco, citato *infra*, nota 64.

[61] ASCG, *Fondo Brignole Sale*, Manoscritti, segn. 103.B.13, c. 198*r*., riporta alla fine della trascrizione del *Liber Mercantie* la seguente annotazione datata 1418, settembre, 13: « Extracta, sumpta et exemplata fuerunt supradicta capitula a volumine capitulorum offitiorum Mercantie et Gazarie Peyre signatorum manibus Antonii de Sancto Nazario et Johannis

essere l'unica citazione normativa di tale materia dopo una legge del 1383 dal titolo: « Addicio in regula posita sub Rubrica de assicuramentis contro contenta in presenti regula non fiendis »[62]. Il Bensa cita questa legge, ma tralascia di esaminarne il contenuto, poiché nulla, oltre al titolo, ha diretto collegamento con l'assicurazione.

Nel testo si afferma che il capitolo richiamato prevede che l'Ufficio di Mercanzia, per qualsiasi questione portata alla sua conoscenza, non possa richiedere il consiglio di un giurisperito, a meno che non ci sia il consenso delle parti. La regola vale anche quando sia in discussione la competenza dell'Ufficio nella causa ad esso proposta. Questa norma deve essere ritenuta valida anche se un altro decreto, emanato nel frattempo, ha stabilito che di fronte all'eccezione di incompetenza il magistrato è obbligato a chiedere un parere tecnico e ad uniformarvisi, pena la nullità della sentenza emanata in spregio di tale statuizione. L'Ufficio di Mercanzia, tramite l'*addicio* del 1383, ottiene la deroga dalla nuova prassi.

Il riferimento generico a tutte le cause portate a conoscenza dell'Ufficio di Mercanzia (e non bisogna dimenticare che la competenza per le questioni attinenti al commercio comprendeva campi importantissimi economicamente, come la concessione di rappresaglie e tutto quanto concerneva

---

de Lazarino, notariorum. MCCCCVIII. die XIII Martii. queque sunt penes me notarium infrascriptum, scribam dicti officii et licet per alium extrahi fecerim. aliis meis occupatus negotiis me subscripsi ut infra. Urbanus de Monleone notarius et dicti officii scriba ».

[62] E. Bensa, *Il contratto* cit., p. 84. Il testo è in ASG, *Archivio Segreto*, Diversorum, 2/497, c. 168, 1383, *die ultima decembris*, « Addicio in regula posita sub Rubrica de assicuramentis contro contenta in presenti regula non fiendis »: « Ex forma dicte regule expresse et specialiter est provissum quod officium seu officiales officii Mercantie civitatis Janue qui pro tempore fuerint non possint consulere aliquem sapientem vel iurisperitum seu aliquos sapientes vel iurisperitos cives vel extraneos super aliqua lite, causa vel questione quam coram ipso officio verti vel agitari contingat nisi processerit de ambarum partium voluntate et consensu, cuiuscumque conditionis sit vel fuerit questio supradicta, etiam si in dubium verteretur utrum officium esset iudex competens super aliqua causa vel ne. Sub penis etc. Et ex adverso in quodam capitulo facto post compositionem dicte regule, posito sub Rubrica 'quod officiales non excedant bayliam ipsorum etc.', constat quod si opponatur contraria competentia Magistratus teneatur assumere assessorem ad instanciam partis petentis et eius expensis ac eius consilium sequi et secundum eum iudicare, quod si non fecerit non valeant nec teneant iudicata per eundem magistratum. Et sic dicta regula et capitulum sibi expresse et speciffice contradicunt. Quare volentes omnem ambiguitatem tollere, Statuimus et firmamus quod dicta regula locum habeat et servetur non obstante capitulo supradicto cui quantum ad dictam partem per presentem declarationem et correctionem expresse volumus fore et specialiter derrogatum ».

l'attività bancaria e finanziaria) rende più difficile ipotizzare quale fosse il reale contenuto del decreto originale che l'*addicio* va a completare. Quest'ultima, in ogni caso, non ha alcun riferimento che autorizzi a ritenere, come ha fatto Bensa, che tra i divieti contemplati vi fosse quello di assicurare navi straniere.

Poteva trattarsi di un capitolo che si limitava a stabilire altri divieti, e questa sembra l'ipotesi più probabile[63], e contemporaneamente regolava tutti gli aspetti, compresi quelli processuali, dell'assicurazione.

Altre notizie in tema di Ufficio di Mercanzia e di assicurazione, infine, sono fornite da alcuni consigli del Bosco, soprattutto per quanto concerne i casi in cui la competenza dell'Ufficio veniva contestata. È da ricordare, in modo particolare, il cons. 79, che concerne un contrasto di competenza tra Ufficio di Mercanzia e podestà in una causa di assicurazione. Esso offre al Bosco lo spunto per chiarire come la competenza dell'Ufficio in campo assicurativo sia più ampia che negli altri settori di sua spettanza, ma non lo frena dall'esprimersi a favore di una concorrente giurisdizione da parte del podestà. Questa opinione, visto il tenore del decreto istitutivo dell'Ufficio, appare in realtà volta a ridimensionare la esclusività dell'intervento giurisdizionale dell'Ufficio stesso. Nel privilegiare la giurisdizione del podestà, peraltro, si rimettono in circolazione i giuristi ed i loro consigli, non più limitati dalle prescrizioni tendenzialmente semplificatorie dei procedimenti e non legate strettamente alla tecnica giuridica che sono proprie dell'Ufficio di Mercanzia[64]. Le argomentazioni del Bosco, nella circostanza, sembrano

---

[63] V. *infra*, nota 74.

[64] BARTHOLOMEI DE BOSCO *Consilia* cit., *cons.* 79, p. 143: « Prima non obstat quia licet caveatur Cap. 'De Bailia, et potestate officii mercantiae' § sit etiam dictum officium, quod dictum officium sit Iudex competens de quaestionibus, causis, et controversiis movendis occasione assecurationum, quamvis de ipsis esset confectum publicum instrumentum, vel scriptura privata; tamen non egit cap. derogare iurisdictioni ordinariae Domini potestatis Ianuae, et suae curiae, nec ad hunc finem sunt probata verba praedicta, sed potius ad ampliandum potestatem, et bailiam dicti officii: nam cum in eodem Cap. § qui etiam officiales, dictum esset, quod dictum officium esset Iudex competens de quaestionibus movendis occasione mercantiae, vel alicuius mercati, de quibus non esset publicum instrumentum, fuit additum per dictum § sit etiam, quod dictum officium esset iudex competens de causis assicuramentorum, quamvis de eis esset publicum instrumentum ... Item quia generaliter per bailiam concessam dicto officio non derogatur iurisdictioni ordinariae, et universali D. Potestatis, sed fit dictum officium competens de causis praedictis, quae coram eo movebuntur, ut dicto § Qui officiales, ibi [quae coram eis movebuntur] quae verba signanter repetuntur in dicto § sit etiam, et sic non

pretestuose e legate all'interpretazione letterale dell'espressione « quae coram eis movebuntur », con evidente impegno di evitare un esame reale ed obbiettivo della esclusività di competenza dell'Ufficio di Mercanzia quale prevista dalle norme che egli stesso cita.

I contrasti, del resto, dovevano essere frequenti, e il Bosco tende comunque sempre a privilegiare la posizione del podestà rispetto all'Ufficio [65]. Che difendesse con questa linea interessi di categoria e seguisse la tendenza dell'autorità politica a limitare la portata degli interventi dell'Ufficio di Mercanzia è un'ipotesi che l'univocità ed il tono dei suoi interventi contribuiscono a suffragare.

4. Resta infine da trattare, per completare il quadro dell'imporsi normativo e pratico dell'assicurazione a Genova, dei provvedimenti che abbiamo definito di tipo economico, e in particolar modo, dei divieti di assicurazione e delle misure fiscali, con i problemi ad essi connessi.

Bisogna prendere le mosse dal grande sviluppo del commercio genovese che fa sì che lo scalo ligure diventi la « sede più attiva del commercio delle assicurazioni, probabilmente in ragione della larga libertà, che in fatto più ancora che in diritto, vi era concessa in questo ramo di speculazioni » [66]. Il Bosco parla di migliaia di contratti assicurativi [67], e si sforza di teorizzare la particolare

---

dicit cap. quod si moveantur coram aliis, alii non possint de eis cognoscere ... Item utile et favorabile est habere plures iudices, sicut plures actiones ... ergo potestas et iurisdictio Domini Potestatis ordinaria, et favorabilis in dubio non debet restringi ... ». Un altro esempio della poca formalità con cui agisce l'Ufficio si ha nel *cons.* 85 (*Ibidem*, pp. 148-149) che si riferisce ad una composizione extragiudiziale suggerita dall'Ufficio ed affidata a due suoi membri. La stessa causa è ripresa nel *cons.* 133 (*Ibidem*, p. 221). La competenza dell'Ufficio nelle questioni genericamente mercantili è ancora discussa nel *cons.* 292 (*Ibidem*, pp. 483-484), mentre una serie di consigli pone problemi sulla forma ed il valore delle sentenze dell'Ufficio (*cons.* 208, *Ibidem*, pp. 329-332; cons. 212, *Ibidem*, pp. 340-342; *cons.* 310, *Ibidem*, pp. 502-504). Per le questioni di procedura ed i rapporti dell'Ufficio con il giudice ordinario, vedi E. Bensa, *Il contratto* cit., p. 113 e sgg. e E. Spagnesi, *Aspetti dell'assicurazione* cit., pp. 116-117.

[65] Bartholomei De Bosco *Consilia* cit., *cons.* 448, p. 702: « ... Et hoc sive dicat Officium Mercantiae se esse parem Domino Potestati, sive minorem magistratum, quod verius credo ratione dignitatis, honoris, et administrationis: nam Dominus Potestas est praesul provinciae et habet merum et mixtum imperium ... ». Un altro caso di concorrenza è al *cons.* 391 (*Ibidem*, pp. 604-613).

[66] E. Bensa, *Il contratto* cit., p. 81.

[67] Bartholomei De Bosco *Consilia* cit., *cons.* 21, p. 27.

prassi genovese[68], giungendo a formulare, partendo da questa base, quelli che Bensa ritiene « gli elementi d'una completa teoria sulla natura dell'assicurazione »[69]. La teoria e la prassi genovese non sono peraltro esenti da pecche, soprattutto nella determinazione del rischio[70] e, più specificamente, per i casi fortuiti[71], tanto da prestarsi facilmente alle « cavillationes » degli assicuratori[72].

Il quadro che discende da quanto detto è quello di un ambiente commerciale molto aperto, all'avanguardia nella creazione di prassi e di teorie in campo assicurativo e che sembra difficile immaginare impastoiato in un contesto legislativo limitativo e perciò frenante lo slancio dei mercanti. Il Bensa ha creduto di superare questa contraddizione parlando di libertà in fatto più che in diritto: Genova, infatti pullula di stranieri, e gli stessi Catalani vi commerciano tranquillamente, anzi vengono incentivati a farlo in quanto per essi « era persino stabilita l'esenzione dalla gabella del mezzo per cento imposta su tutte le sicurtà »[73].

Il supporto su cui Bensa fonda la sua idea di commerci legislativamente frenati è costituito dalla normativa che prevede il divieto di assicurazione per navi straniere. Il ridimensionamento della portata e della vigenza di queste leggi, ed il loro inquadramento in un periodo storico particolare per la repubblica – cioè il governo del maresciallo francese Boucicault all'inizio del secolo XV e la ristrutturazione legislativa coeva – credo che riuscirà a dimostrare che il contrasto lumeggiato dal Bensa non è in realtà esistito, o meglio è durato solo pochi mesi. Se sono particolari le circostanze che danno origine a questo divieto, il tipo di provvedimento è già largamente presente nella normativa della repubblica.

Sappiamo di tutta una serie di capitoli in qualche modo limitativi della libertà dei cittadini interessati alle attività marinare: lo scopo di questa legislazione è in genere di carattere economico, tendente cioè ad assicurare

---

[68] E. Spagnesi, *Aspetti dell'assicurazione* cit., p. 54 e sgg.

[69] E. Bensa, *Il contratto* cit., pp. 60-62, con riferimento ai consigli 369 e 391 del Bosco.

[70] *Ibidem*, p. 71 e sgg.

[71] E. Spagnesi, *Aspetti dell'assicurazione* cit., p. 147. Sulla dottrina del caso fortuito rimane fondamentale D. Maffei, *Caso fortuito e responsabilità contrattuale nell'età dei glossatori*, Milano 1957.

[72] L'opinione del Bosco, contenuta nel *cons.* 391, è commentata da E. Bensa, *Il contratto* cit., p. 67 e ripresa da E. Spagnesi, *Aspetti dell'assicurazione* cit., p. 137.

[73] E. Bensa, *Il contratto* cit., p. 81.

posizioni di monopolio, oppure politico, tendente cioè a distruggere o almeno a non favorire i nemici, o infine religioso, se è rivolta contro gli infedeli. La documentazione statutaria ci riporta a prima del 1375 e, tenuto conto della mancanza di qualsiasi accenno nelle leggi del 1363, si può ragionevolmente ritenere che questi capitoli risalgano alla riforma del 1340 con l'avvento del dogato perpetuo [74].

Un capitolo vieta di affidare le merci a navi straniere, ed un altro di vendere navi agli stranieri. Più tradizionali i due capitoli che proibiscono di rifornire i saraceni di armi e di legname, quest'ultimo evidentemente destinato alle costruzioni navali. Nelle leggi successive del Boucicault, la costruzione di navi per gli stranieri risulta esplicitamente vietata [75], e tornano i tradizio-

---

[74] *Statuta Communis Janue seu condita seu correcta per sex Deputatos tempore Dominici de Campofregoso Ducis*, ASG, Manoscritti, 123. Sono Statuti civili e criminali del 1375. I capitoli che interessano sono contenuti nella norma che chiude il manoscritto (« De cassacione duorum voluminum, scilicet libri novi et novi parvi voluminis capitulorum Communis Januae »), cc. 225 *r*.-229 *v*., e sono salvati dall'abrogazione di tutta la precedente normativa. Essi sono: « De mercibus non portandis in ligno extraneorum », « De non vendendis navibus aliquibus extraneis », « De deveto lignaminis et armorum ad saracenos non portandorum », « De non faciendo ratione mutuantibus peccuniam defferentibus arma vel pecunia ad sarracenos ». Brevi notizie su questi statuti sono state raccolte da L.T. Belgrano, e pubblicate in G. Rossi, *Gli Statuti della Liguria*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XIV, 1878, p. 72. Il Belgrano, equivocando, ritiene che queste norme siano abrogate e non *exceptatae*, come invece afferma il manoscritto. Sulla esistenza di un corpo di leggi formato intorno al 1340 si veda V. Vitale, *Breviario* cit., I, p. 131. In questo periodo si dovrebbero essere formati il *Liber novus* ed il *Novum parvum volumen* – richiamati sopra – per sostituire la compilazione conosciuta come *Statuti di Pera*, risalente ai primi anni del 1300, che già prevedeva alcuni divieti nei confronti di amici e nemici (cap. 165: « De non offendendo amicis »; cap. 166: « De non dando fidantiam alieni inimico »), e la proibizione della guerra di corsa (cap. 164: « De non armando in cursu ») sempre presente anche nelle compilazioni successive ma atipica, per il particolare rapporto che si stabilisce tra la Repubblica e i corsari, rispetto alle altre. Si veda *Statuti della colonia genovese di Pera*, a cura di V. Promis, in « Miscellanea di storia italiana », XI (1871), p. 763 e sgg.

[75] *Leges Genuenses* cit., p. 507. Manca nelle leggi del Boucicault il divieto di trasporto di merci su navi straniere di cui gli statuti del 1375 avevano tramandato solo il titolo, ma nel 1404 questo divieto ritorna. Si vuole evidentemente ovviare ad una dimenticanza dei compilatori del corpo legislativo genovese. Il decreto si trova in ASG, *Archivio Segreto*, Diversorum, 501, c. 83, 1404, luglio, 17, « Ne mercimonia in extraneorum navigiis valleant carrigari »: « ... Multis lesionibus et dispendiis communi Ianue et rei publice ac nonnullis Ianuensibus ex misione rerum suarum in navigiis extraneorum multimode succedentibus ... Statuerunt ... Non possit audeat vel presumat de cetero per se vel alium pro eo publice vel secrete carrigare ponere immictere vel onerare seu carrigari immicti poni vel onerari facere aliquam quantitatem parvam vel magnam aliqua-

nali veti nei confronti dei saraceni[76]. Buona parte di tali divieti legati alla navigazione si ritrovano, insieme ad altri più direttamente afferenti alle colonie orientali o ai problemi di tecnica marinara, nel *Liber Gazarie*, che, formatosi alluvionalmente nel corso del secolo XIV, trova anch'esso una formulazione organica nelle leggi del Boucicault del 1404[77]. Quando l'assicurazione assurge a livello di fenomeno economicamente rilevante, viene anch'essa, oltre che regolata tecnicamente, usata per ottenere scopi politici attraverso la proibizione di assicurare navi straniere.

5. Si cercherà ora di stabilire la data, le sorti, la rilevanza, di questo divieto, ed infine i suoi rapporti con l'ambiente che ha dovuto applicarlo.

I punti di riferimento sono l'*additio* del 1369, che dimostra l'esistenza di un decreto precedente ma non ne svela il contenuto[78]; un decreto dei Consoli delle calleghe del 1401 circa la tassa sulle assicurazioni[79]; due norme contenute nelle leggi del Boucicault: la prima, oltre alle limitazioni per le navi straniere, contiene il divieto di assicurazione nel caso si abbia già cognizione del sinistro, esteso anche ai trasporti terrestri[80], e la regolamenta-

---

rum mercaciarum rerum raube vel bonorum ... in vel super aliquo quovis navigio vel vase navigabili, quocumque nomine appelletur, alicuius vel aliquorum extraneorum seu non Ianuensium vel Regiorum et Communis Ianue non subditorum seu patronizato vel patronizando per aliquem non Ianuensem ... ».

[76] *Leges Genuenses* cit., p. 521: « De decreto lignaminis et armorum non portandorum ad Saracenos ».

[77] Per riferimenti e bibliografia si veda l'ultima (anche se discutibile) edizione del *Liber* in V. VITALE, *Le fonti del diritto marittimo ligure*, Genova 1951.

[78] V. *supra*, nota 74.

[79] E. BENSA, *Il contratto* cit., pp. 86 e 155-156, e E. SPAGNESI, *Aspetti dell'assicurazione* cit., p. 94.

[80] *Leges Genuenses* cit., pp. 572-573, « *i* »: « ... Securitas seu assecuratio vel assecuramenta facta super aliquo navigio vel vase navigabili, quod naufragaverit vel periclitaverit ante confectum instrumentum assecurationis predicte non valeat nec teneat, dato quod de ipsis naufragio et periclitatione nulla noticia posset habere, sive etiam super mercibus bonis et rebus oneratis vel existentibus super dicto navigio periclitato vel alio, seu rebus vel mercimoniis quod applicuerit vel applicuerint, seu conducte vel delate fuerint ad locum usque ad quem assecuratio facta esset ante confectionem instrumenti assecurationis eiusdem, sed pro nulla et irrita habeatur. Et omnes pecuniarum quantitates solute pro huiusmodi assecurationibus restituantur illi qui solvisset occasione predicta. Et eodem modo intelligantur assecurationes facte super aliquibus rebus mercibus seu bonis mittendis vel deferendis per terram non valere nec tenere, si forte ablata vel perdita fuerint ante assecurationem factam vel ante confectum instrumentum assecurationis. Et si quis

zione di problemi di procedura e di competenza [81]; la seconda norma ha invece una portata più limitata in quanto prescrive il divieto di assicurazione per le navi in Darsena, probabilmente motivabile con la inesistenza di un effettivo rischio [82]. Di una legge del 1408, infine, che sospende la parte ancora in vigore del divieto di assicurazione delle navi straniere, parleremo in seguito [83].

Il documento più ricco di notizie è, come si è detto [84], il consiglio del Bosco misteriosamente tralasciato da Bensa nello studio sulle assicurazioni,

---

conventus vel molestatus fuerit coram aliquo magistratu civitatis Ianue pro aliqua assecuratione facta vel contracta, tali convenienti vel in ius vocanti omnis audientia denegetur proinde ac si de tali assecuratione instrumentum apodisia vel scriptura confecta non essent ... ». Un caso di assicurazione con notizia del sinistro è trattato in BARTHOLOMEI DE BOSCO *Consilia* cit., *cons.* 165, p. 256.

[81] *Leges Genuenses* cit., pp. 573-574: « De assecuramentis non faciendis »: « ... Nec possit renunciari beneficio presentis capituli vel alterius iuris quo predictis possit obviari. Si quis autem renunciaverit, cadat in penam tante quantitatis pecunie de vel pro quanta assecuratio facta foret. Aliquis vero notarius vel censarius non possit aliquid scribere vel facere aliquam censariam contra predicta vel aliquod predictorum, sub pena librarum vigintiquinque ianuinorum. Teneantur autem scribe seu notarii commorantes in banchis ad instrumenta et contractus componenda, et omnes censarii qui se de contractibus assecurationum aliqualiter intromittunt, subire et prestare iuramentum coram officio mercantie, vel scribis dicti officii, de servandis quantum ad se spectat singulis supradictis, sub pena librarum decem ianuinorum pro quolibet et qualibet vice. Qua soluta vel non, nichilominus ad prestandum tale iuramentum compellantur. Debeat autem et teneatur officium mercantie a principio sui introitus usque ad dies viginti tunc proximos quandocumque facere preconari predicta, sub pena florenorum quatuor auri pro quolibet officiali dicti officii negligente silicet in mictendo eam. Et in eandem penam cadant scribe dicti officii qui talem preconationem scribere obmitterent dicto officio recordari ante lapsum terminum supradictum, vel qui eam scribere recusarent. Que condempnationes omnes et singule applicentur in solidum operi portus et moduli, si non intervenerit denunciator vel accusator, et per salvatores dicti operis exigantur, sub pena soldorum quinque pro libra non exacta tocius quantitatis; et nichilominus ea pena soluta vel non, ipsi conservatores ipsas condempnationes exigant cum effectu sub pena predicta; qui tociens exigantur quociens exigendo fuerint negligentes. Accusator autem vel denunciator habeat et habere debeat terciam partem condempnationis exacte, et teneatur secretus. Et si de dictis assecurationibus questio nasceretur vel differentia, sit et esse intelligatur officium mercantie magistratus et iudex competens, sive de ipsis sit vel fuerit instrumentum sive non, adeo quod de eis non possit haberi recursus ad aliquem alium magistratum, nec alius magistratus de eis possit se intromittere quoquo modo ... ».

[82] *Ibidem*, pp. 571-572, « De non assecurando pro navigiis in darsena collocatis ». Il testo era già pubblicato, ma tratto da altro manoscritto, da E. BENSA, *Il contratto* cit., p. 152, che ne fissa la data, senza convincenti motivazioni, intorno al 1390. Il commento di Bensa è a p. 87. Si veda anche E. SPAGNESI, *Aspetti dell'assicurazione* cit., p. 94.

[83] V. *infra*, nota 99.

[84] V. *supra*, par. 1.

mentre è citato, senza alcun commento, in quello biografico [85]. Ritengo che valga la pena di analizzarlo a fondo [86].

La questione di fatto che ha dato origine al consiglio, si pone nei termini seguenti. Giovanni Forbino, per mezzo del suo procuratore Pietro Belogio [87] chiede al vicario del podestà di rendere esecutivo nei confronti di due cittadini genovesi un « instrumentum assecurationis ». Le eccezioni proposte dai convenuti vengono respinte dal giudice, che si pronuncia per l'esecuzione. A questo punto i convenuti, in un ultimo e disperato tentativo di difesa, eccepiscono la nullità dell'assicurazione, contrastante con la disposizione statutaria che vieta l'assicurazione di navi straniere ed impone ai magistrati genovesi di non pronunciare sentenze in tali casi. Il vicario non prende in considerazione l'eccezione e prosegue il procedimento esecutivo, ma di fronte ad una ulteriore riproposizione della stessa eccezione è costretto ad entrare nel merito e si rivolge al Bosco per la definizione degli aspetti tecnico giuridici controversi.

Svolgendo alcune considerazioni sul tipo e sulla opponibilità dell'eccezione, il Bosco ne contesta la validità dapprima sul piano procedurale [88], poi su quello morale [89]. Egli istituisce un parallelo tra equità naturale e buona fede

---

[85] E. Bensa, *Della vita* cit., p. 337.

[86] Bartholomei De Bosco *Consilia* cit., *cons.* 21, pp. 26-29.

[87] *Ibidem*, p. 26. Il Belogio è parte anche in due altri consigli (*cons.* 434, *Ibidem*, p. 677; *cons.* 484, *Ibidem*, p. 777 e sgg.), oltre che nel *cons.* 470 (*Ibidem*, p. 705), che è la continuazione della causa contenuta nel *cons.* 21.

[88] *Ibidem*, p. 26: « ... ista exceptio tu non debes audiri, quia assecuratio tua est nulla, est exceptio peremptoria, quoniam semper locum habet, nec evitari potest, cum dicatur assecurationem nullam, et ipsum non debet audiri, quia assecuratio est facta contra expressam dispositionem statuti ... sed exceptio peremptoria competens conventis potest opponi usque ad sententiam, non post ... Sententia est finis litis, et eius sententiae diffinitivae natura est, quod ipsa absorbet omnes exceptiones ei obstantes, sive ei oppositae fuerint, sive non, ut dictis iuribus ... Secundo, Quia cum ista exceptio fuisset opposita post sententiam, et post praeceptum factum ad iurandum mobile, ipsa fuit examinata, discussa, et reprobata ... et ideo non potest ulterius opponi, et opposita de facto non debet admitti ... ».

[89] *Ibidem*, p. 26: « ... Tertio, Quia ista exceptio est inhonesta, et contra conscientiam, nam dicti assecuratores assecuraverunt super navi forensem scienter, et ex certa scientia, et scienter caeperunt pretium periculi, idest assecurationis, libere id faciendo, et a nullo compulsi, et renunciaverunt in instrumento quibuscumque iuribus quibus possent se iuvare, quare naturaliter et mercantiliter loquendo non debet eis licere adversus sua peccata venire, et contrahentes decipere, maxime cum mercatores sint, apud quos praecipue de bona fide agendum est, ut haec probatur C. de pac. l. si quis in conscribendo. ff. manda. l. si fideiussor. § quaedam et l. quintus, et nunquam

mercantile, ponendo l'accento sulla libertà contrattuale delle parti, sulla conoscenza dei rischi dell'assicurazione, e sulla rinuncia a qualunque mezzo giuridico di contestazione del suddetto contratto. Con questi presupposti, secondo il Bosco, « ... naturaliter et mercantiliter loquendo non debet eis licere adversus sua peccata venire et contrahentes decipere, maxime cum mercatores sint, apud quos praecipue de bona fide agendum est ... ». Elementi giuridici e morali si fondono in questa affermazione, a riprova della peculiarità del mondo mercantile che supera con espedienti di questo tipo le strutture del diritto romano e l'esasperato particolarismo del diritto statutario.

L'ambiente genovese era naturalmente propenso a dare il massimo valore allo *stylus mercatorum*. Lo stesso autore aggiunge che la magistratura deputata a risolvere queste questioni, cioè l'Ufficio di Mercanzia, « ... nunquam ... admissit huiusmodi exceptiones exorbitantes ab aequitate naturali et a recta fide mercatorum. Sed nec eas admisserunt Domini Vicarii Praedecessores Vestri, nec Vos ipsi ... ». Anche la magistratura ordinaria, quindi, tenuta a rendere giustizia secondo una gerarchia delle fonti che privilegia gli statuti, prende in considerazione le particolarità delle contrattazioni mercantili (il cui prosperare significa vantaggi per tutta la città) e ne rispetta ed applica i principi.

Esula dall'ambito di questo articolo la ricostruzione della posizione del diritto commerciale-marittimo negli statuti genovesi, che tenterò di commentare in un lavoro di prossima pubblicazione, ma reputo che il piccolo esempio che ci viene dall'opera del Bosco renda evidenti due mondi giuridici che, almeno a Genova, hanno avuto rapporti formalmente ed esteriormente mutevoli, ma sostanzialmente molto stretti.

Per tornare al passo del Bosco, si può ancora rilevare un tratto caratteristico della personalità di questo giurista, costituito dal ricorrente richiamo alla responsabilità anche di foro interno per chi agisca in modo scorretto nei rapporti interpersonali. Qui sono i contraenti, che « non debent adversus sua peccata venire », altrove sono i giudici e gli avvocati che vengono ammoniti o commiserati per la sorte che l'agire antigiuridico procurerà alle loro anime [90].

Proseguendo nel suo *consilium* il Bosco indica alcuni elementi cronologici che permettono di stabilire una più precisa datazione, e quindi di dare una

---

officium mercantiae admissit huiusmodi exceptiones exorbitantes ab aequitate naturali, et a recta fide mercatorum. Sed nec eas admisserunt Domini Vicarii praedecessores vestri, nec vos ipsi ... ».

[90] V. *supra*, nota 37.

più precisa valutazione, del decreto sulla non assicurabilità delle navi straniere. Egli infatti afferma:

> « ... dictum statutum fuit conditum, sive firmatum 1403. non est vis anno Domini 1414. fuit per Dominos Praesidentes tanquam notorie obvium publice utilitati, et communi expedientiae quae est, quod libere mercatores mercari valeant et ad nutum suspensum ... » [91].

Il perentorio riferimento al 1403 come data del sorgere – *conditum* dice il Bosco – del divieto, rende inaccettabile la ricostruzione del Bensa che ipotizza una data anteriore al 1380 senz'altri elementi che l'*additio* del 1383 la quale non parla della proibizione per le navi straniere ma, nel titolo, genericamente di divieti assicurativi e, nel testo, di questioni procedurali. La data del 1403 ed il termine *conditum* sono riproposti più volte dal Bosco nel seguito del consiglio [92] in riferimento al decennio (1403-1413) da lui ritenuto sufficiente per giungere alla abrogazione della norma per desuetudine. In questi contesti egli tratta esclusivamente del divieto per le navi straniere e parla di un *decretum conditum*: il termine *firmatum* pertanto, rimane utiliz-

---

[91] BARTHOLOMEI DE BOSCO *Consilia* cit., *cons.* 21, p. 26. Il decreto del 1403 nella parte riguardante il divieto di assicurazione (*Leges Genuenses* cit., p. 572) è il seguente: « Statuimus et ordinamus quod aliquis Ianuensis, cuiuscumque condicionis gradus vel status existat, non audeat vel presumat per se vel alium, publice vel occulte facere, contrahere ac tractare aliquam assecurationem sive assecuramentum in vel super aliquo navigio navigabili alicuius forensis extranei vel non districtualis communis Ianue, seu non utentis beneficio Ianuensium, sive super navigio quod ducatur patronezetur vel gubernetur per aliquem extraneum vel forensem. Sub pena dupli eius quod aliquis contrafaciens dederit vel solverit, sive habuerit vel receperit pro assecuratione predicta vel ipsius occasione; et ultra tales assecurationes non valeant nec teneant. Nec possint nec debeant assecurantes cogi ad solvendum aliquid vigore instrumentorum vel aliquarum apodisiarum vel scripturarum factarum per aliquem communis Ianue magistratum. Nec possit vel audeat aliquis patronus ductor vel particeps alicuius coche navis galee panfili tigni vel alterius cuiuscumque vasis navigabilis, per se vel alium, directe vel per obliquum, publice vel secrete, modo aliquo vel ingenio, facere tractare vel contrahere, seu fieri tractare vel contrahi facere assecurationem vel assecuramentum in vel super ipsis navibus galeis vel vasis predictis, vel aliquo ipsorum, nisi solummodo de vel pro tercia parte valoris seu quantitatis quam habuerit, sive pro qua particeps fuerit in ipsa navi panfilo galea seu navigio, computato armamento et quibuscumque cambiis factis per ipsum patronum seu participem in vel super vaso predicto; ita quod in effectu quilibet patronus et particeps currat ad risicum in corpore dicti navigii seu vasis de seu pro duabus terciis partibus tocius eius pro quo particeps fuerit in dicto navigio et armamento eiusdem; sub pena ammissionis eius quod dederit seu solverit pro assecurationibus supradictis. Et ultra, assecurationes ultra dictam terciam partem facte non valeant nec teneant, sed pro nullis et irritis habeantur; nec vigore vel forma alicuius instrumenti vel scripture inde compositi, possit aliquis assecurator coram aliquo magistratu Ianue conveniri ... ». La seconda parte del decreto è riportata a nota 80.

[92] V. *infra*.

zato un'unica volta in un contesto più vasto, riferito cioè alla totalità del decreto che nel 1403 è stato in parte *conditum* ed in parte *firmatum* cioè confermato. La lettura complessiva del testo del decreto *de assecuramentis non faciendis* che è confluito nel 1403 nelle leggi di Boucicault[93], fa infatti rilevare che coesistono altre proibizioni accanto a quella di assicurare navi straniere: un esempio può essere la « assecuratio vel assecuramenta facta super aliquo navigio vel vase navigabili quod naufragaverit ante confectum instrumentum assecurationis », che è proibita insieme ad altre simili. Per questi divieti, legati a problemi tecnici certo presenti già nel momento della prima formazione di una casistica assicurativa, il Bosco adotta il termine *firmatum* intendendo cioè che il decreto del 1403 contemporaneamente al nuovo divieto sulle navi straniere – derivato da occasionali contingenze politiche, come vedremo – ne ripropone di preesistenti e diversi.

Un dato di fatto infine, anche se di valore relativo, può essere allegato a sostegno del sorgere del divieto solo nel 1403: la mancanza di documentazione normativa sulle assicurazioni precedentemente a questa data, se si fa eccezione di un decreto che ci dà notizia della avvenuta deliberazione di una tassa sulle assicurazioni e delle modalità per il suo pagamento[94]. Nessuna traccia rimane di limitazioni per questo contratto, mentre vedremo come nel periodo successivo i percettori della gabella avranno una funzione importante nel creare una prassi abrogativa del divieto[95]. Dopo il 1403 esiste la documentazione di una normativa più ricca e quasi affannata nella ricerca di un compromesso tra esigenze politiche e libertà commerciali[96], e soprattutto la testimonianza del Bosco con la sua preziosa e minuziosa ricostruzione storica.

Dopo aver affermato che il divieto sorto nel 1403 non è più in vigore nel 1414, anno in cui questo consiglio viene steso, in quanto i pubblici reggitori, che fanno coincidere la pubblica utilità con la libertà dei commerci[97], l'hanno sospeso, il Bosco così continua:

---

[93] V. *infra*. Il testo relativo è stato riportato nella nota 102.

[94] Il testo è in E. Bensa, *Il contratto* cit., pp. 155-156, mentre un breve commento è alle pp. 86-87. V. anche E. Spagnesi, *Aspetti dell'assicurazione* cit., p. 94.

[95] V. *infra*, nota 106.

[96] V. *infra*, nota 111.

[97] Lo stesso concetto ritorna più avanti nello stesso consiglio. Cfr. Bartholomei De Bosco *Consilia* cit., *cons.* 21, p. 27: « ... ista prohibitio assecuratoris nihil habet aequitatis immo est multum iniqua, et odiosa contra legem dantem cuilibet libertatem contrahendi ... ».

« ... Elapso triennio fuit facta venditio gabellae assecuramentorum cum dicta suspensione, et populus et mercatores usi sunt illa suspensione hactenus, et centum mille ut ita dixerim assecurationes ex tunc postea factae sunt super navigiis extraneorum et hodie fiunt quotidie infinitae non obstante dicto statuto, unde est ei derogatum per contrariam consuetudinem ab omnibus retro et hodie observatam ... et maxime quia reperiuntur latae infinitae sententiae super hoc tam a Dominis Vicariis praedecessoribus Vestris et a vobis quam ab officio mercantiae, quod ubi de consuetudine agitur, praecipue est attendendum ... » [98].

Da questo passo emergono contemporaneamente le linee della ricostruzione storica del divieto di assicurare navi straniere e le ragioni giuridiche per cui il Bosco ritiene di poter sostenere che esso « non est vis anno Domini 1414 », cioè è abrogato da una consuetudine contraria. Il divieto del 1403 è stato seguito da una sospensione decretata per l'esperienza del danno economico sostenuto dai mercanti e dagli operatori finanziari della repubblica. Il Bosco non dà maggiori notizie della sospensione e si limita ad aggiungere che *elapso triennio* fu venduta la gabella sulle assicurazioni comprensiva della clausola che sospendeva l'applicazione del divieto contro le navi straniere. La vendita in questione credo possa identificarsi con un decreto del 23 gennaio 1408, pubblicato dal Bensa [99], mentre per la sospensione intervenuta tre anni prima l'identificazione è più problematica.

L'ipotesi pregiudiziale è che si tratti di un decreto non pervenutoci anche se la documentazione normativa dell'epoca sembra abbastanza completa ed organica: di contro, alcuni elementi derivanti da una nuova lettura delle norme contenute nelle *Leges Genuenses* e da un confronto con il già citato manoscritto coevo del *Liber mercantiae* [100] possono offrire un'ipotesi ulteriore e suggestiva per un'eventuale identificazione.

Potrebbe infatti trattarsi del capitolo « De assecuramentis a Cadese ad oceanum et contra fiendis » che il Bensa, sulla base dei documenti a sua disposizione, data intorno al 1420 [101]. Più che di un puro e semplice annullamento si tratta di una regolamentazione parzialmente nuova: tutte le navi possono essere assicurate da Cadice all'oceano, e viceversa, ma con limitazione alla metà del valore, mentre per lo scalo genovese non esistono limiti. Rimane, dalla

---

[98] *Ibidem*, p. 27.

[99] E. BENSA, *Il contratto* cit., pp. 157-158 e 87-88; E. SPAGNESI, *Aspetti dell'assicurazione* cit., p. 95.

[100] V. *supra*, nota 61.

[101] E. BENSA, *Il contratto* cit., pp. 159-160 e 88-89.

norma precedente, il divieto di assicurare la nave che si conosca naufragata o salva. Manca infine la parte procedurale sull'Ufficio di Mercanzia [102].

Questo decreto fa parte degli « ultima capitula », cioè le aggiunte o sostituzioni alle leggi del Boucicault fatte successivamente alla promulgazione del *corpus* avvenuta il 29 marzo 1403 [103]. A sette mesi di distanza, in data 14 novembre 1403 [104], si legge quanto segue:

> « ... Officium dominorum Capitulatorum ... Ellecti et costituti ad infrascripta specialiter ordinanda ... Cognoscentes autem quia capitulum positum sub Rubrica "De assecuramentis non faciendis", mercatoribus est maioris incommodi quam sit lucrum, mandaverunt illud tolli de libro officii mercantie et eius locum promulgaverunt capitulum continentie subsequentis ... ».

In data 8 gennaio 1404 la nuova norma viene approvata definitivamente dal Governatore e dal Consiglio ed entra in vigore. A favore della identifi-

---

[102] *Leges Genuenses* cit., pp. 643-644, « De assecuramentis a Cadese ad oceanum et contra fiendis »: « Statuimus et ordinamus, quod omnibus et singulis Ianuensibus, et qui privilegio Ianuensium fruuntur et gaudent, liceat assecurare alios quoscumque et assecurari se facere, de et super lignis et vassis navigabilibus, quorumlibet extraneorum, navigantibus vel navigaturis a Cadese ultra versus mare occeanum, et contra a mare occeano ad Cadese, vel ad aliquem locum alium situm intra mare occeanum Cadese comprehensa. Participibus vero vasorum et navigiorum liceat assecurari se facere usque ad medietatem valoris et precii vel extimacionis dictorum vasorum et navigiorum, computato etiam armamento ipsorum, aliquo capitulo vel ordine disponentibus contrarium non obstantibus. Non liceat tamen, nec valeat, teneat vel servetur assecuratio aliqua facta postquam fuisset habita noticia aliqua de ligno sive navigio apulso ad salvamentum loco quo destinaverat navigare sive habita noticia de perditione vel naufragio dicti ligni. Que singula etiam locum habeant in mercimoniis sive rebus delatis deferendis sive vehendis undecumque quomodocumque per terram que quomodolibet perissent vel perdita fuissent, vel ad salutem non appullissent, vel salvamentum, sive e contra qui appulissent ad salvamenta vel salutem ad locum destinatum et intentum. Et intelligatur in omnibus et singulis casibus antedictis habitam fuisse noticiam, quandocumque habita fuisset dicta noticia etiam per unam solam personam. Ita quod testificatio unius solius sufficiat et faciat plenam fidem. Et sic habeat et teneat magistratus. Super navigiis autem extraneorum de Ianua recedentibus vel Ianuam advenientibus et assecurare et assecurari liceat, non obstantibus vel aliquibus antescriptis ».

[103] *Leges Genuenses* cit., p. 461. La commissione si era insediata il 30 marzo 1400 (*Ibidem*, p. 459). Nella edizione citata il capitolo sul divieto di assicurazione ha il numero 632 (*Ibidem*, p. 485).

[104] *Ibidem*, p. 643, ove per un evidente errore di lettura è indicato il 14 novembre 1404: l'evidenza dell'errore si rileva a pp. 655-656, in cui è la promulgazione di questi *ultima capitula*, effettuata in data 8 gennaio 1404. Il decreto con le indicazioni cronologiche esatte è comunque ricostruibile in ASCG, *Fondo Brignole Sale*, Manoscritti, segn. 103.B.13, c. 197 *v*.

cazione di questa norma con la sospensione di cui parla Bosco, milita la comune *ratio* ispirativa cioè il danno ai mercanti e quindi alla comunità e lo spazio che temporalmente la separa dalla vendita della gabella, cioè quattro anni, quasi coincidente quindi con quel triennio che Bosco genericamente indica come la distanza tra i due provvedimenti. Il vecchio decreto *de assicuramentis non faciendis* sopravvive in modo anomalo, cioè mutuando la propria intestazione alla norma che lo ha sostituito: è ancora il Bosco a fornirci l'esempio di questo singolare modo di citazione [105]. Il divieto continua ad essere ritenuto dannoso e nel 1408 i gabellieri riescono ad ottenere l'appalto della gabella sulle assicurazioni senza limitazioni di spazio, anche se come tempo la sospensione è limitata ad un anno [106].

Il provvedimento fu, secondo Bosco, ulteriormente propulsivo della attività assicurativa, che si intensificò, consolidando l'impressione che il divieto fosse definitivamente abrogato, senza che alcuna attività legislativa contraria fosse stata posta in essere. Di questa convinzione si fece garante la giurisprudenza dei tribunali ordinari e di quello speciale di mercanzia, mai rifiutandosi di decidere nei casi di assicurazioni di navi straniere, cosa che avrebbe dovuto fare per attenersi alla lettera delle disposizioni del 1403. Ed è su tale prassi che il Bosco fa leva per sostenere che si è formata una consuetudine contraria al divieto e lo ha tacitamente abrogato. Il suo sforzo di interpretazione giuridica è a questo punto volto a rendere fondata e credibile questa consuetudine:

> « ... ad hoc considero, quod iste tacitus consensus populi habuit ortum a consensu expresso, non tacito, et eidem consensui expresso successit per continuationem, nam, ut dictum est, dictum cap. fuit expresse suspensum per triennium et universaliter fuerunt

---

[105] BARTHOLOMEI DE BOSCO *Consilia* cit., *cons.* 165, p. 256: « ... In primis certum est quod vigore d. cap. de assecuramentis non faciendis § non liceat dicta assecuratio fuit nulla; quia dictus § per verba futuri temporis [non licet, nec valeat] prohibet assecurationem fieri super aliquo navigio, vel onustis in eo post habitam notitiam de perditione d. navigii, et ipsam factam annullat, et in § fin. declarat habitam fuisse notitiam, etiam si habita sit per unam personam. Ita quod testificatio unius solius sufficiat, et faciat plenam fidem, et subditur, quod sic habeat, et teneat magistratus, et sic cap. duo facit: nam resistit assecurationi, et contractui. Unde assecuratio fuit nulla ipso iure ... ». Per gli 'incipit' citati si veda il decreto a nota 102.

[106] E. BENSA, *Il contratto* cit., pp. 157-158, ha edito il documento che, tra l'altro, afferma: « ... duxit inter cetera providendum pro favore cabelle et seu introytus instrumentorum quod assecurationes fieri possint etiam super navigiis extraneorum non obstante alio statuto capitulo vel ordine aliter disponente ... Statuentes et etiam ordinantes presentem concessionem et deliberationem locum et vicem habere debere, et in firmitatis robore duraturam anno presenti tantum, durante tempore venditionis vel jam facte vel de proximo faciende introytus supradicti ... ».

facta assecuramenta super navigiis extraneorum, et ex tunc incoepit iste usus, postea semper continuavit unde videtur quod dictum cap. sit magis sublatum vero et expresso consensu populi, quam tacito ... » [107].

Con un sillogismo certo un po' ardito, Bosco sostiene che il consenso tacito del popolo è in effetti un consenso espresso, poiché trova origine in un provvedimento normativo, cioè nella volontà espressa dallo stesso popolo: questa costruzione logica raggiunge lo scopo di rafforzare la consuetudine medesima e di darle la forma di quel *consensus populi* che le è indispensabile per prendere il posto di una legge [108], anche quando *inter ea reperitur differentia* [109].

Per quanto riguarda infine i requisiti interni della consuetudine, il Bosco afferma che essi sono più che sufficenti. In primo luogo il periodo decorso *a tempore conditi statuti* [110]: in consonanza con l'opinione comune egli ritiene sufficienti dieci anni, e tanti ne sono passati dal 1403, anno in cui lo statuto è stato posto in essere, al 1414, in cui non è più in vigore. Atti continui e concludenti a favore del sussistere della consuetudine contraria allo statuto devono infine essere considerate le sentenze – *infinitae* – che sono state pronunciate in casi di assicurazione, e le migliaia di contratti che, con-

---

[107] BARTHOLOMEI DE BOSCO *Consilia* cit., *cons.* 21, p. 27.

[108] *Ibidem*, p. 27: « ... non possit allegari, quod statutum sit sublatum per contrariam consuetudinem nisi probaretur ita universalis consuetudo in contrarium, quod per eam indubitabiliter constaret de tacito consensu populi, quia tunc debet stari consuetudini, cum dicat lex, quod iudex debet dare sententiam consuetudini conformem, alias ita facit litem suam, sicut si iudicaret contra legem ... ».

[109] *Ibidem*, p. 29: « ... Ad ultimum cum dicitur, quod consuetudo, et statutum non ambulant paribus passibus, quando inter ea reperitur differentia, sed per cap. de extrinseco intellectu disponitur, quod per consuetudinem non possit derogari statuto, ergo sequens consuetudo non potest derogare statuto, ut aut. navigia, et aut. omnes peregrini. Quia immo sicut statutum posset derogare statuto, ita, et consuetudo maxime habens originem ab expresso populi consensu, agente derogare illi statuto derogatorio, sicut evenit hic. Nam lex, et consuetudo procedunt a pari potentia disponentis, dicta l. de quibus ver. nam cum ipsae leges, sicut enim populus per statutum, vel decretum expressim derogavit illi statuto per triennium ipsum suspendendo ita consuetudo illum expressum consensum subsecuta, subsequenter derogavit illi statuto, quia voluntas populi probatur per actus subsequentes continuata, et praesumitur non mutata ... ». Sul problema del *consensus populi* il Bosco è abbastanza schematico, mentre teorie ben più raffinate erano già state espresse dai glossatori. Si veda E. CORTESE, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, II, Milano 1964, p. 101 e sgg.

[110] *Ibidem*, p. 28: « ... Ad aliud quod dicitur, quod a tempore conditi statuti, quod non est elapsum tantum tempus, quod potuerit consuetudinem inducere. Respondetur non esse verum, quia X Anni secundum omnes sufficiunt ad consuetudinem inducendam, ut refert Bart. ... ».

servati nei «*cartularia censariorum*, testimoniano della presenza e della accettazione della norma e della prassi consuetudinaria [111].

Già nel 1414, quindi, all'epoca cioè in cui avvengono i fatti oggetto del consiglio del Bosco, la vicenda normativa della proibizione di assicurare navi straniere è conclusa, e si può essere d'accordo con chi afferma che il divieto « era completamente obliato nella seconda metà del secolo XV, senza aver forse nemmeno meritata un'esplicita abrogazione » [112].

Il Bosco tiene particolarmente a ribadire la limitata vigenza del divieto, non solamente rispetto al suo termine finale, ma anche citando spesso il momento dell'entrata in vigore: il «*tempus conditi statuti* è sempre per lui il 1403 [113]. A questi univoci riferimenti si aggiunge la conoscenza profonda che il Bosco ha della più antica legislazione genovese, soprattutto per il periodo intorno al 1380 [114], cioè gli anni ai quali, secondo Bensa, risale la prima redazione del divieto di assicurare navi straniere. In una ricostruzione così puntigliosa delle vicende della normativa in questione, l'omissione da parte del Bosco del riferimento alla originaria redazione, che egli avrebbe certamente conosciuto, visto il suo scrupolo documentario, non appare plausibile: la soluzione è, a mio parere, nel fatto che il divieto di assicurare le navi straniere è stato introdotto nel 1403.

---

[111] *Ibidem*, p. 28: « ... Et cum subditur, quod non sunt probati actus continui. Respondetur, quod immo, quia a tempore conditi statuti fuerunt centum mille assecurationes factae super navigiis extraneorum, fueruntque latae pro assecuratoribus infinitae sententiae. Item, ad esse consuetudinis non requiritur propterea, quod sit lata sententia in contraditorio ... quamvis tamen super hoc sint latae infinitae sententiae, et factae mille securitates, ut videri posset per libros, et Cartularia Censariorum, si pro eis mitteretur ... ». Queste stesse motivazioni sono avanzate nel *cons.* 450 (*Ibidem*, p. 705) che è servito da base al Bensa per ricostruire le dottrine del Bosco (E. BENSA, *Il contratto* cit., p. 85). Il consiglio è molto più breve e manca di tutto l'*excursus* storico che è presente nel *cons.* 21. La causa trattata è la stessa (l'attore è Giovanni Forbino), ma rispecchia la fase che si svolge davanti all'Ufficio di Mercanzia e viene detto testualmente « Dictum Officium commisit causam D. Leonardo Cattaneo ». Segue lo svolgimento dei punti controversi, che riprendono, come si è detto, i concetti espressi nel *cons.* 21. Il Bosco, di fronte al Cattaneo che funge da giudice, si limita a riportare in breve talune argomentazioni che ha in precedenza svolto diffusamente e ad aggiungere qualche nuova osservazione. Il Cattaneo è ricordato nel 1413 come componente di una commissione legislativa (GEORGII et IOHANNIS STELLAE *Annales* cit., p. 315).

[112] E. BENSA, *Il contratto* cit., p. 121; E. SPAGNESI, *Aspetti dell'assicurazione* cit., p.95.

[113] V. *supra*, note 110 e 111.

[114] V. *supra*, nota 98.

La testimonianza del Bosco tanto precisa e dettagliata rimane l'elemento determinante per giungere a questa conclusione: a rafforzarla contribuisce il significato che assume la più precisa datazione della revoca del divieto (o se si vuole accettare l'identificazione proposta, della sospensione). Ci si deve infatti chiedere quali sono le ragioni che inducono i Genovesi ad adottare una nuova normativa a pochi mesi di distanza dall'entrata in vigore della precedente ed a consentire le assicurazioni di navi straniere soltanto in una ben precisa zona geografica, dal momento che non è plausibile che un divieto, vecchio di più di venti anni, e inserito in un corpo legislativo organizzato in quasi tre anni di lavoro [115], venga mutato dopo qualche mese perché di colpo ci si accorge che « mercatoribus est maioris incommodi quam sit lucrum » [116]. Più logico sembra ritenere che si tratti di una veloce inversione di rotta dopo un breve periodo di prova, in presenza dei danni economici che la città subiva a causa del divieto. E la circostanza che la sospensione della proibizione venga concessa con precisi vincoli geografici riesce anche a chiarire le vere ragioni del divieto, che sono di natura politica.

Si tratta cioè di un compromesso raggiunto tra gli assicuratori e il governo, rappresentato in questo periodo dal Boucicault [117], governatore per conto del re di Francia ed impegnato personalmente in una politica di potenza tesa a controbattere Venezia in Oriente ed i Catalani nel Mediterraneo. Alla base del divieto di assicurazione è certamente la convinzione, evidentemente fallace, di nuocere economicamente ai propri avversari: dall'iniziale pretesa di danneggiarli tutti si ripiega poi sui danni ai soli Catalani.

Già i Fiorentini erano ricorsi – e credo si possa dire per primi [118] – al divieto di assicurazione, ma nel loro caso le ragioni sembrano più legate a

---

[115] V. *supra*, nota 102.

[116] V. testo *supra*, nota 103.

[117] V. VITALE, *Breviario* cit., I, p. 149 e sgg. Figura controversa per le non sempre indovinate ma comunque costosissime iniziative militari, il Boucicault viene ricordato anche per l'opera di riorganizzazione dell'apparato amministrativo, delle finanze e della legislazione genovese. V. *Ibidem*, II, pp. 70-72 ,la bibliografia sui singoli aspetti della sua attività.

[118] Il divieto fiorentino è del 1393 e, se la ricostruzione fatta nelle pagine precedenti è esatta, precede di un decennio quello genovese. La ricostruzione delle vicende normative dell'assicurazione a Firenze è di L. PIATTOLI, *Le leggi fiorentine* cit., pp. 205-257. Si veda anche E. SPAGNESI, *Aspetti dell'assicurazione* cit., pp. 96-99.

timori di depauperamento e di eccessiva fuoriuscita del proprio oro [119]. Non è un caso che mentre essi parlano di impoverimento, i Genovesi parlino di *lucrum* che viene meno [120]. Le concezioni economiche alla base dei due divieti sembrano opposte: il provvedimento fiorentino è legato a preoccupazioni di politica interna, mentre i governanti genovesi ritengono con esso di creare difficoltà ai propri nemici esterni. Entrambi i calcoli si rivelano sbagliati, e già nel 1405 i Fiorentini, e questa volta l'esempio genovese potrebbe essere stato loro presente, iniziano la correzione della legislazione in materia [121]. Le limitazioni del divieto che essi concedono nel 1407 ai Catalani, in precisa funzione antigenovese, sono un ulteriore elemento atto a chiarire le motivazioni spesso contingenti che presiedono a questi provvedimenti, che finiscono per rivelarsi, nel loro insieme, assolutamente controproducenti da un punto di vista economico per coloro che li hanno emanati [122].

I particolari eventi storici ed i rapporti di potere all'interno dei singoli stati sono imprescindibili elementi per la comprensione di questo fenomeno: il rincorrere ed analizzare i soli elementi tecnico-giuridici non è certo sufficiente – e la pur accurata ricostruzione di Bensa ne è l'esempio – a restituire un quadro storicamente appagante.

I governanti genovesi del primo Quattrocento sono costretti ad un immediato ripiegamento dai propri propositi punitivi nei confronti degli stranieri: l'impossibilità di discostarsi dalla prassi mercantile internazionale, che richiede ai mercanti ed agli stati che su costoro fondano la propria prosperità una completa libertà di contrattazione, sarà a Genova, come a Firenze, l'effettiva abrogatrice di queste norme.

---

[119] L. PIATTOLI, *Le leggi fiorentine* cit., p. 208 e sgg., che richiama anche un famoso consiglio in argomento di Paolo da Castro (*Ibidem*, p. 210 e sgg.).

[120] V. *supra*, nota 104.

[121] L. PIATTOLI, *Le leggi fiorentine* cit., p. 223 e sgg.

[122] *Ibidem*, p. 224.

# INDICE

Presentazione pag. 7

Tabula gratulatoria » 9

*Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica*

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria » 13

Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi » 57

Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento » 65

Il diritto genovese e la Sardegna » 113

I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio » 123

Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo » 141

Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi » 159

Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese » 171

Statuti e riformagioni » 193

Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri » 209

Celesterio Di Negro » 219

Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà » 225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo pag. 239

Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo » 251

Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco » 263

La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza » 273

Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese » 283

L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288 » 291

Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine » 317

Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu » 329

La normativa comunale in Italia in età fredericiana » 341

Sui più antichi statuti del ponente ligure » 359

Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui » 365

Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali » 375

L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno » 381

Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale » 395

Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo » 409

Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese » 417

L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova » 427

La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo » 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di *L'Europa del diritto* di Paolo Grossi pag. 447

Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale » 453

La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna » 461

Alderano Mascardi » 473

Giovanni Maurizio » 477

Il diritto ed una "filosofia della storia patria" » 481

Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato » 487

*De iure ovium*. Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia » 495

## *Diritto canonico medievale*

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269) » 509

Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita » 519

La lesa maestà nella canonistica fino ad Uguccione » 547

Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi » 575

La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34 » 595

Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham » » 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: '*Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae*' pag. 617

The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages » 635

Tracce della cultura canonistica a Vercelli » 651

Il diritto canonico: il Medioevo » 663

Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale » 685

La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale » 697

Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni » 709

## *Scienza e pratica commerciale e marittima*

Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere » 751

Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia » 785

L'Italia e le assicurazioni nel secolo XIX » 827

Le assicurazioni marittime » 869

Banchieri e falliti nelle 'Decisiones de mercatura' della Rota Civile di Genova » 883

Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age » 903

The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVI$^{th}$ Century: The "Decisiones de Mercatura" Concerning Insurance » 915

Guerra commerciale e discriminazione religiosa in alcune sentenze in tema di pirateria (secoli XVII-XVIII) pag. 933

Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno » 945

I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra Medioevo ed Età Moderna » 971

Un trattatello sui mercanti di Baldo Degli Ubaldi » 987

Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale » 1005

Alle origini delle società mutue » 1013

Banchieri e mercanti: modelli di classificazione nella dottrina giuridica genovese » 1033

Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i *consilia* di Bartolomeo Bosco » 1047

Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo » 1067

Derecho mercantil y tradición romanística entre Medioevo y Edad Moderna. Ejemplos y consideraciones » 1081

Statuti, diritto comune e processo mercantile » 1103

Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo » 1117

La storiografia del diritto marittimo » 1131

Lo statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto costituzionale di Ludovico Casanova » 1143

Assicurazione e finzione » 1167

La giustizia mercantile » 1173

Il viaggio oltremare nel diritto tra Medioevo ed Età moderna pag. 1191

Il diritto dei banchieri nella Genova medioevale e moderna » 1199

Genoese Civil *Rota* and mercantile customary law » 1211

Le regole marittime del Mediterraneo tra consuetudini e statuti » 1231

Note per una storia dell'assicurazione in Italia » 1245

La *Spiegazione* del Consolato del mare di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi » 1257

Aspetti del diritto marittimo in epoca colombiana secondo le fonti liguri » 1273

Brevi note dottrinali e giurisprudenziali in tema di naufragio » 1277

Il diritto portuale di Castelgenovese: spunti di comparazione » 1283

I fondamenti scientifici del diritto di assicurazione » 1293

Il viaggio per mare. Spunti di diritto medievale e moderno » 1307

Il diritto dei mercanti e la dottrina giuridica in età moderna. Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes » 1315

Brevi note storiche sul fallimento » 1327

Dai tribunali di mercanzia alle Camere di commercio » 1337

Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna » 1349

## *Avvocatura e notariato*

La ristampa di una "prattica" notarile seicentesca » 1361

Il notaio nella storia giuridica genovese » 1377

Scienza giuridica e notariato italiano tra medioevo ed età moderna pag. 1391

A proposito di alcuni recenti contributi alla storia del notariato in Europa » 1401

La professione e la cultura del notaio parmense » 1409

Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino » 1417

A proposito di una storia del notariato francese » 1427

Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di Antico Regime » 1431

Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale » 1441

Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile » 1455

Il notaio e la città » 1465

La *redemptio captivorum*: spunti dalla scienza giuridica medievale e moderna » 1469

Bibliografia degli scritti di Vito Piergiovanni » 1479

**Associazione all'USPI**
**Unione Stampa Periodica Italiana**

Direttore responsabile: *Dino Puncuh*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6 ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo